

ANTIRICICLAGGIO
PROCEDURE E NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO**Procedure e normativa**

Premessa: storia e generalità	3
1. Sintesi schematica dei provvedimenti	4
1.1 Norme di prevenzione del reato di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	4
1.2 Limitazione dell'uso del contante e dell'utilizzo dei mezzi di pagamento	5
1.3 Limitazione dell'uso dei titoli al portatore	6
1.4 Identificazione della clientela	7
1.5 Archivio Unico Informatico - modalità di attuazione	8
1.6 Archivio Unico Informatico - operazioni – rapporti	9
1.7 Iter delle segnalazioni sospette	10
2. Sanzioni	11
3. Manuale	13
3.1 Normativa antiriciclaggio: suddivisione degli obblighi	13
3.1.1 Destinatari	
3.1.2 Obblighi	13
3.1.3 Tipologie di registrazione	13
3.1.4 Suddivisione dei compiti	13
3.1.5 Archivio Unico Informatico	13
3.2 Obblighi di identificazione e di registrazione	14
3.2.1 Aspetti generali	14
3.2.2 Operazioni continuative	15
3.2.3 Operazioni di incasso e pagamento superiori a Euro 12.500,00	16
3.2.4 Operazioni frazionate	16
3.3 Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette	17
3.3.1 Segnalazione delle operazioni sospette	17
3.3.2 Indicazioni e procedure	17
3.3.3 Altri adempimenti e obblighi	18
4. Allegati	19
4.1 Tabelle	19
4.1.1 tabella Settore UIC	19
4.1.2 tabella Ramo UIC	21
4.2 Modulo per segnalazione ai sensi art. 3 Legge 5.7.1991 n. 197	25
4.3 Banca d'Italia - Provvedimento 12 gennaio 2001 "Istruzioni Operative per l'individuazione di operazioni sospette"	26
4.4 Circolare 22.8.1997 dell'Ufficio Italiano Cambi	36
5. Fonti normative e principali disposizioni degli organi di Vigilanza	43
5.1 Legge 5 luglio 1991 n. 197	43
5.2 Decreto del Ministero del Tesoro 19 dicembre 1991	48
5.3 Comunicato 5 giugno 1992 del Ministro del Tesoro	50
5.4 Comunicato 15 gennaio 1993 del Ministero del Tesoro	50

Storia

Nonostante si parli di "normativa antiriciclaggio" fin dalla pubblicazione della **legge 6.2.80 n. 15** (obbligo di identificare e registrare chiunque compia operazioni in contanti di importo uguale o superiore a Lm 20) è dall'entrata in vigore della **legge 19.3.90 n. 55** (estensione del suddetto obbligo alla movimentazione di assegni e vaglia) che traspare chiaramente l'intenzione da parte dello Stato di avvalersi del sistema bancario per combattere il fenomeno del riciclaggio del denaro proveniente da atti criminosi.

La **legge 5.7.91 n. 197**, attualmente in vigore, e i successivi DL attuativi sostituiscono le precedenti norme, compreso "l'Accordo interbancario in tema di identificazione della clientela", stipulato dalle banche aderenti l'1/7/89.

Il **decreto legislativo 26.5.97 n. 153**, infine, ha radicalmente modificato le modalità di segnalazione delle operazioni sospette, assegnando altresì nuovi ed importanti compiti all'Ufficio Italiano Cambi.

Generalità

Le banche e le altre istituzioni finanziarie possono a loro insaputa essere utilizzate come intermediari per il trasferimento o il deposito di denaro originato da attività criminose: lo scopo perseguito con tali operazioni è spesso quello di occultare l'effettiva appartenenza dei fondi.

Siffatto utilizzo del sistema finanziario riguarda direttamente le autorità giudiziarie e di polizia; è altresì questione che riguarda le autorità di vigilanza creditizia e i responsabili delle banche, poiché la fiducia del pubblico nelle banche stesse può essere pregiudicata a causa di loro rapporti con soggetti criminali.

La legge 5.7.1991 n. 197, il successivo decreto di attuazione del Ministro del Tesoro del 19.12.1991 e il decreto legislativo 26.5.97 n. 153, si sono prefissati di delineare alcune fondamentali politiche e procedure delle quali i responsabili delle banche dovrebbero assicurare l'applicazione all'interno delle proprie istituzioni, con lo scopo di contribuire alla repressione del riciclaggio di fondi di provenienza illecita attraverso il sistema bancario e finanziario nazionale ed internazionale. La normativa si propone in tal modo di rafforzare le migliori pratiche seguite al riguardo nell'ambito delle banche e dalle istituzioni finanziarie e, specificamente, di incoraggiare la vigilanza contro l'utilizzo a fini criminosi del sistema dei pagamenti, l'adozione da parte delle banche di efficaci misure preventive di salvaguardia, e la collaborazione con le autorità giudiziarie e di polizia.

Pertanto, al fine di assicurare che il sistema finanziario non sia utilizzato come canale per fondi di origine criminosa, le banche/istituzioni finanziarie sono state incaricate di compiere uno sforzo per accertare la vera identità di tutti i clienti che ne richiedono i servizi: tutte le banche/istituzioni finanziarie, poi, devono istituire efficaci procedure per ottenere l'identificazione dei nuovi clienti e non devono dare corso ad operazioni rilevanti con clienti che non comprovano la propria identità. I responsabili delle banche/istituzioni finanziarie, inoltre, devono assicurare che le operazioni siano condotte in conformità di rigorosi principi etici e nel rispetto delle leggi e delle regolamentazioni concernenti le operazioni finanziarie.

Per quanto riguarda le operazioni eseguite per conto della clientela, si ammette che le banche/istituzioni finanziarie possono non aver modo di sapere se l'operazione derivi da un'attività criminosa o ne costituisca parte; analogamente, in un contesto internazionale, può essere difficile assicurare che le operazioni con l'estero effettuate per conto della clientela siano conformi alle prescrizioni vigenti in un altro paese. Nondimeno, le banche/istituzioni finanziarie non dovrebbero rendersi disponibili ad offrire i propri servizi o a fornire un'assistenza attiva in operazioni che esse hanno buone ragioni di ritenere collegate ad attività di riciclaggio o di impiego di fondi illeciti.

Le banche/istituzioni finanziarie, quindi, devono prestare la più piena collaborazione alle autorità giudiziarie e di polizia cercando di evitare di fornire appoggio o assistenza a clienti che cercano di ingannare le predette autorità fornendo informazioni alterate, incomplete o fuorvianti.

Allorché le banche/istituzioni finanziarie vengono a conoscenza di fatti che fanno ragionevolmente presumere che il denaro detenuto in deposito derivi da attività criminose o che le operazioni effettuate abbiano esse stesse finalità illecite, dovrebbero essere assunti provvedimenti adeguati, compatibili con la legge, come ad esempio il rifiuto di fornire assistenza, l'interruzione dei rapporti con il cliente e la chiusura o il congelamento dei conti.

Per permettere il più completo rispetto della legge è compito delle direzioni delle banche/istituzioni finanziarie formare i propri addetti e controllarne l'operato, nonché informare la clientela sui principali obblighi da rispettare.

Ruolo dell'ufficio italiano cambi

L'U.I.C., che dal 1998 è qualificato come ente strumentale della Banca d'Italia, è l'organo a cui la legge 197 ha affidato – in relazione alle sue consolidate competenze e professionalità, ritenute strumenti idonei per il conseguimento di un'approfondita conoscenza dell'operatività del mercato finanziario – la funzione di monitoraggio:


- a) dei flussi finanziari, attraverso l'analisi dei dati aggregati dell'Archivio Unico Informatico trasmessi dagli operatori;
- b) delle segnalazioni delle operazioni sospette inviate dagli intermediari;

con l'intendimento di far emergere attraverso le analisi di tali dati le patologie ipoteticamente riconducibili a fenomeni di riciclaggio.


Ai sensi dell'art. 150, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), all'U.I.C. è stata anche conferita la facoltà di fornire indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette.

L'Ufficio è retto da un Consiglio presieduto dal Governatore della Banca d'Italia e composto dal Direttore Generale della Banca stessa e da altri tre componenti nominati dal Governatore.

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI




SEDE: Via Quattro Fontane, 123 - 00184 ROMA
Tel.: (06) 486831 - Fax: (06) 4825591




1.2

LIMITAZIONE DELL'USO DEL CONTANTE E DELL'UTILIZZO DEI MEZZI DI PAGAMENTO



1.3

LIMITAZIONE DELL'USO DEI TITOLI AL PORTATORE



TRASFERIMENTI A QUALSIASI TITOLO TRA
SOGGETTI DIVERSI DI TITOLI, LIBRETTI DI
DEPOSITO BANCARIO O POSTALI, AL PORTATORE,
DENOMINATI IN EURO O IN VALUTA ESTERA, DI
VALORE COMPLESSIVAMENTE SUPERIORE A
EURO 12.500,00



SOLO TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI
(nell'ambito della loro attività istituzionale)

INTERMEDIARI ABILITATI

- A) UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPRESI GLI UFFICI POSTALI
- B) BANCHE (ENTI CREDITIZI)
- C) S.I.M.
- D) COMMISSIONARIE DI BORSA
- E) AGENTI DI CAMBIO
- F) SOCIETA' AUTORIZZATE AL COLLOCAMENTO A DOMICILIO DI VALORI MOBILIARI
- G) SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI (ORA S.G.R.)
- H) SOCIETA' FIDUCIARIE
- I) IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI
- J) MONTE TITOLI S.P.A.
- K) ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI SOLO CON APPOSITO PROVVEDIMENTO

1.4

IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

EFFETTUATA PRESSO L'INTERMEDIARIO CHE VIENE IN CONTATTO CON LA CLIENTELA A CURA DEGLI INCARICATI (PERSONALE, AGENTI, PROMOTORI FINANZIARI, COLLABORATORI AUTORIZZATI)



DEVE ESSERE IDENTIFICATO CHIUNQUE COMPIE OPERAZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVAMENTE SUPERIORE AD EURO 12.500,00 O ACCENDE RAPPORTI CONTINUATIVI (A PRESCINDERE DALL'IMPORTO MOVIMENTATO) O CHI AGISCE PER SUO CONTO, IL QUALE A SUA VOLTA DEVE INDICARE PER ISCRITTO, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA', LE COMPLETE GENERALITA' DEL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE EVENTUALMENTE ESEGUE L'OPERAZIONE

MEDIANTE RILEVAZIONE DELLE COMPLETE GENERALITA':

- A) COGNOME E NOME
- B) LUOGO E DATA DI NASCITA
- C) INDIRIZZO (*)
- D) CODICE FISCALE

DA VERIFICARE CON DOCUMENTO DI IDENTITA' ANNOTANDO:

- A) TIPO DOCUMENTO
- B) NUMERO
- C) AUTORITA' CHE LO HA RILASCIATO
- D) DATA DEL RILASCIO



DOCUMENTI AMMESSI

Carta d'identità e documenti equipollenti (m. patente automobilistica, passaporto, tessere di riconoscimento rilasciate dalla pubblica amministrazione, porto d'armi)

(*) Oltre al completo indirizzo devono essere rilevati C.A.P. - Codice Avviamento Postale
C.A.B. - Codice Avviamento Bancario

1.5 ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

SCOPO: Acquisizione a mezzo di sistemi informatici di dati su operazioni e rapporti intrattenuti dagli intermediari finanziari con la clientela

MODALITA' DI ATTUAZIONE

L'archivio è gestito a mezzo di sistemi informatici secondo le modalità stabilite dal Ministro del Tesoro e dall'U.I.C. I dati aggregati delle operazioni dovranno essere comunicati all'UIC con cadenza mensile ed il loro invio dovrà avvenire su supporto magnetico entro la seconda decade del secondo mese successivo a quelle a cui si riferiscono i dati medesimi (per le imprese assicurative seconda decade del terzo mese successivo)

PRESUPPOSTO DELLE REGISTRAZIONI

Devono essere registrati:

- a) le transazioni o movimentazioni di mezzi di pagamento o trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a 12.500,00 Euro (OPERAZIONI)
- b) le accessioni, chiusure, sostituzioni di conti, depositi o altri rapporti continuativi (RAPPORTI)

CONTENUTO DELLE REGISTRAZIONI:

Nelle registrazioni, effettuate a cura del personale incaricato, devono essere inseriti i seguenti dati:

- a) Data dell'operazione;
- b) Canale dell'operazione;
- c) Importo dei singoli mezzi di pagamento e dei titoli al portatore evidenziando le parti in contanti;
- d) Complete generalità e gli estremi del documento di identificazione di chi effettua l'operazione in proprio o per conto terzi;
- e) Complete generalità del soggetto per conto del quale l'operazione è effettuata;
- f) Codice fiscale della persona fisica che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale tale operazione è effettuata.

Gli stessi dati vanno rilevati nel corso di accessione di rapporti continuativi.
L'inserimento dei dati nell'archivio deve avvenire in via generale, entro 30 giorni dalla data dell'operazione. Per le imprese e gli enti assicurativi il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati dagli agenti o dai collaboratori. Questi ultimi sono tenuti ad inoltrare i dati entro 30 giorni dalla loro acquisizione.


PRINCIPI DI UNICITA' DELL'ARCHIVIO

Esso deve:

- rendere possibile l'estrazione di evidenze integrate
- garantire la storicità dei dati (memorizzazione in ordine cronologico)
- consentire la cancellazione delle evidenze trascorsi 10 anni dalla data dell'operazione dalla estinzione del rapporto nel caso di conti, depositi o rapporti continuativi


1.6

NELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO, ARTICOLATO IN DUE SEZIONI DISTINTE, VENGONO REGISTRATI






1.7 L'ITER DELLE SEGNALAZIONI SOSPETTE




* L'identità del soggetto segnalante NON è menzionata; è altresì vietato menzionare, nel caso di denuncia o rapporto, l'intermediario segnalante

SANZIONI

All'imrogazione delle sanzioni provvede, con proprio Decreto, il Ministro del Tesoro -
Art.5 c. 8 L. 197/91)

VIOLAZIONI**SANZIONI**

VIOLAZIONI**SANZIONI**

3 MANUALE ANTIRICICLAGGIO

3.1 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: SUDDIVISIONE DEGLI OBBLIGHI

3.1.1 DESTINATARI

L'art. 4 della legge n. 197/1991 identifica i destinatari dei provvedimenti in materia di antiriciclaggio. Nell'elenco degli intermediari finanziari tenuti al rispetto della normativa sono elencate fra gli altri anche le **"società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare"**.

3.1.2 OBBLIGHI

Gli obblighi principali che la normativa ha imposto agli intermediari finanziari sono i seguenti:

- a) limitazione della circolazione di contanti e di titoli al portatore tra soggetti diversi, e senza l'intervento di un intermediario abilitato, se non per importi al di sotto della soglia di 12.500 euro;
- b) identificazione e registrazione, in apposito archivio tenuto con mezzi informatici (l'Archivio Unico Informatico, d'ora in poi AUI), di tutti coloro che compiono operazioni di movimentazione e trasmissione di mezzi di pagamento per importi superiori ai 12.500 euro;
- c) segnalazione all'Ufficio Italiano Cambi di operazioni che, per caratteristiche sia oggettive che riferibili ai soggetti che le pongono in essere, inducano a ritenere che esse abbiano ad oggetto denaro o altre utilità rivenienti da riciclaggio.

3.1.3 TIPOLOGIE DI REGISTRAZIONE

Le registrazioni in AUI sono di due tipi:

- rapporti continuativi: ossia tutti quelli contrattuali di durata, idonei a dar luogo a più movimentazioni sia in entrata che in uscita. Per essi va fatta una registrazione, a prescindere dagli importi, all'atto dell'accensione ed estinzione, nonché di qualsivoglia modifica dei dati originari (ad es., nel caso dei fondi, cessione delle quote);
- movimenti/operazioni: quelli superiori ai 12.500 euro, anche se compiuti con più operazioni in un arco temporale ravvicinato, evidentemente riferibili ai rapporti continuativi già registrati in AUI. Si tratta delle operazioni cosiddette "frazionate".

3.1.4 LA SUDDIVISIONE DEI COMPITI

Con riferimento al punto 4.2 della circolare del Ministro del Tesoro avente per oggetto "criteri di applicazione del decreto ministeriale 19 dicembre 1991 si precisa che, al fine di evitare duplicazioni, le registrazioni relative all'accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi vanno tenute unicamente dall'intermediario cui è imputato il rapporto, ancorché l'identificazione sia effettuata presso l'intermediario che viene in contatto con la clientela. Per quanto riguarda i fondi, pertanto, l'obbligo di registrazione del rapporto continuativo è attribuito alla società di gestione del medesimo. Nella fase di identificazione, però, laddove il cliente sia stato già identificato presso la banca dove ha un conto e dal quale ultimo preleva la somma per acquistare le quote del fondo, la SIM (secondo l'ulteriore parere n. 30 del 21 dicembre 1995) potrà utilizzare i dati identificativi del cliente acquisiti dall'ente creditizio, purché risultino da "idonea attestazione" rilasciata dallo stesso ente creditizio.

Non potranno quindi essere considerati "elementi sostitutivi degli estremi del documento di identificazione, le coordinate bancarie del conto corrente sul quale avviene il pagamento del controvalore della sottoscrizione" e nemmeno la copia del bonifico.

In base al parere n. 88 del 23 ottobre del 2000:

- gli obblighi di identificazione e registrazione della clientela sussistono in capo alla "società distributrice" (collocatori), ricadono sulla SGR solo nel caso di collocamento diretto del prodotto;
- l'obbligo di registrare il rapporto continuativo sussiste in capo alla "società prodotto" (SGR);
- l'obbligo di segnalare le operazioni sospette sussiste in capo sia alla "società distributrice" che alla "società prodotto" sulla base delle notizie in possesso di ciascuna di esse"
- tutti gli obblighi relativi alla registrazione dei movimenti, sono in carico al primo intermediario che entra in contatto con il cliente.
- la struttura che svolga attività di service amministrativo in outsourcing per il fondo è tenuta al rispetto degli standard tecnici di tenuta dell'Archivio Unico Informatico.

3.1.5 L'ARCHIVIO UNICO ANTIRICICLAGGIO

L'AUI viene alimentato da AR Servizi Srl, che svolge per conto di Credem Private Equity SGR SpA l'attività di outsourcer informatico. Con cadenza mensile AR Servizi trasmette alla SGR i flussi relativi alle segnalazioni da comunicare all' UIC:

- aperture e chiusure dei rapporti;
- variazioni anagrafiche;
- movimenti finanziari.

Per consentire l'alimentazione dell'Archivio Unico Antiriciclaggio, Credem Private Equity SGR è tenuta ad inviare ad AR Servizi tutti i dati necessari per la corretta identificazione del sottoscrittore. AR provvede al caricamento dei dati e all'estrazione mensile degli stessi mediante il lancio del diagnostico informatico S.A.R.A. (fornito dall'UIC e gestito dall'applicativo fornito da AR che ne cura gli aggiornamenti).

In caso di segnalazione positiva, il sistema produce automaticamente un'apposita comunicazione statistica (conforme agli standard forniti dall'UIC.), che AR invia alla SGR su supporto magnetico per approvazione.

Credem Private Equity SGR SpA verifica la correttezza dei dati e inoltra le segnalazioni all'UIC tramite corriere. Qualora non vi siano operazioni oggetto di segnalazione, invia solamente una lettera raccomandata A.R. con segnalazione negativa.

La stampa di controllo, copia della comunicazione e dell'A.R. sono archiviate in apposito raccoglitore.

3.2 OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE

3.2.1 ASPETTI GENERALI

Gli obblighi di identificazione della clientela ed i relativi controlli previsti dalla normativa cosiddetta "antiriciclaggio", di cui alla legge n. 197/1991 sono posti a carico dei soggetti collocatori, in occasione della prima sottoscrizione fondi.

Restano in capo all'SGR esclusivamente gli obblighi di identificazione della cosiddetta "clientela diretta", cioè di coloro che sottoscrivono direttamente presso la sede dell'SGR.

OBBLIGHI DEL COLLOCATORE incaricato della sottoscrizione (private/ promotore)

Ai sensi della normativa, chiunque esegua operazioni soggette all'obbligo di registrazione deve essere identificato dal personale che viene in contatto con la clientela.

L'incaricato della sottoscrizione dovrà pertanto provvedere alla corretta identificazione della clientela. In particolare, dovranno essere raccolti i seguenti dati:

- » Cognome
- » Nome
- » Sesso
- » Luogo e data di nascita
- » Codice fiscale
- » Residenza: via, nr. Civico, comune, provincia, CAP
- » Domicilio (se diverso da residenza): via, nr. Civico, comune, provincia, CAP
- » Recapiti: tel abitazione, tel cellulare, e-mail (ove esistenti)
- » Copia del Documento d'identità, o in alternativa le indicazioni circa tipo documento; nr. Documento; rilasciato da...; a; il.....; nazionalità; scadenza (per verifica se in corso di validità, condizione necessaria per accendere il rapporto).
- » settore attività (da tabelle UIC: allegato 4.1.3)
- » ramo attività (da tabelle UIC: allegato 4.1.4)

Tutti i dati in possesso del collocatore (o del soggetto che riceve la sottoscrizione) devono essere riportati sul modulo di sottoscrizione negli appositi spazi. Raccolte le firme dei sottoscrittori, sarà cura del collocatore inoltrare tempestivamente i moduli presso la sede della SGR.

La responsabilità relativa alla correttezza e veridicità dei dati comunicati e/o contenuti nella modulistica presentata alla SGR spetta unicamente al collocatore, che formalizza questa fase apponendo in calce ad ogni modulo presentato e sottoscritto dal cliente la firma per verifica "firma e poteri".

(In caso di sottoscrizioni da parte di persone giuridiche il collocatore deve allegare al modulo di sottoscrizione anche copia dello statuto, dell'atto d'iscrizione al registro delle imprese e copia della delibera del CdA della società attestante le deleghe.

Per le persone fisiche invece, copia del documento di identità e del codice fiscale, o la stampa dell'anagrafica generale sono conservate dalla SGR allo scopo di prevenire eventuali errori di compilazione dei moduli).

OBBLIGHI IN CAPO ALLA SGR

Credem Private Equity SGR SpA riceve i moduli di sottoscrizione e ne inoltra una copia ad AR Servizi, che per conto della SGR gestisce l'alimentazione dell'archivio unico informatico.

L'obbligo di identificazione ricade direttamente sulla SGR solo nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui le quote del fondo vengano collocate direttamente presso la sede della SGR senza l'intervento di altri intermediari abilitati.

- nel caso in cui i clienti pur essendo seguiti dai collocatori (Credem, Banca Euromobiliare), nelle operazioni di sottoscrizione, abbiano fatto pervenire direttamente alla SGR versamenti con assegni bancari o circolari di importo superiore ad Euro 12.500 (si veda paragrafo 3.2.3).

3.2.2 RAPPORTI CONTINUATIVI

La normativa, in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo, indipendentemente dall'importo, impone di acquisire i seguenti dati: la data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, nonché il codice fiscale.

OBBLIGHI DEL COLLOCATORE

L'acquisizione dei dati è preliminare e necessaria per la per la sottoscrizione delle quote del fondo: l'obbligo di acquisizione ricade sull'intermediario abilitato che entra in contatto con il sottoscrittore.

Indichiamo la procedura da seguire, anche alla luce delle direttive emanate dall'ISVAP con circolare n. 257 del 5.10.1995.

Tutte le informazioni devono essere raccolte sul modulo di sottoscrizione. I dati devono essere integrati con la data, le generalità (cognome e nome) e la firma del soggetto che li ha materialmente raccolti e che ne assume ogni responsabilità.

Il collocatore trattiene una copia del modulo, consegna al sottoscrittore quella di pertinenza e inoltra le restanti alla SGR che provvede tramite l'outsourcer informatico all'adeguamento dell'Archivio Unico Antiriciclaggio.

Anche a fronte di variazioni contrattuali (in questi comprese le cessioni di quote del fondo) sarà necessario acquisire i dati sopra citati e comunicarli tempestivamente alla SGR.

Ai fini antiriciclaggio la copia del modulo di sottoscrizione, del mod. 270 e la contabile del bonifico vengono conservati per dieci anni nel dossier del cliente presso la filiale.

Si richiama l'attenzione sulla necessità della puntuale osservanza delle disposizioni antiriciclaggio e delle correlative modalità di attuazione emanate dall'Istituto di Vigilanza.

Corre l'obbligo di ricordare che il personale incaricato dell'identificazione che contravviene alle disposizioni concernenti la rilevazione dei dati è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la multa da 2.582 a 12.911 Euro.

Pertanto, le operazioni di sottoscrizione non devono essere assolutamente raccolte qualora non sia possibile acquisire le complete generalità e gli estremi del documento d'identificazione di chi le effettua nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale vengono eseguite.

OBBLIGHI IN CAPO ALLA SGR

I moduli di sottoscrizione che la SGR riceve dai collocatori, o che raccoglie mediante sottoscrizioni dirette presso la propria sede, vengono utilizzati per la rilevazione antiriciclaggio.

Su tali documenti l'SGR appone il timbro di arrivo e ne inoltra una copia ad AR Servizi per l'inserimento dei dati nell'AUI.

3.2.3 OPERAZIONI DI INCASSO E PAGAMENTO SUPERIORI A 12.500,00 EURO

L'obbligo di identificazione sussiste per gli incassi ed i pagamenti superiori o uguali a Euro 12.500,00 indipendentemente dal fatto che l'operazione sia posta in essere per cassa o per corrispondenza o attraverso istituti specializzati al trasporto di valori, o posta in essere mediante denaro contante, assegni circolari o bancari, vaglia postali. Ne restano escluse le operazioni effettuate a mezzo bonifico bancario.

SOTTOSCRIZIONI MEZZO ASSEGNO

Esclusivamente per le sottoscrizioni a mezzo assegno, la SGR dovrà registrare in AUI i seguenti dati: la data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità di chi effettua l'operazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale), gli estremi del documento di identificazione, nonché le complete generalità e, in caso di persona non fisica, la denominazione e la sede dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita. Chi compie materialmente l'operazione, oltre ad essere identificato, deve indicare per iscritto le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente agisce. E' vietato dare corso all'operazione in mancanza di tale dichiarazione. L'acquisizione dei dati è preliminare e necessaria per le movimentazioni (in entrata ed in uscita) d'importo superiore a Euro 12.500,00. Pertanto, tali operazioni non devono essere assolutamente raccolte qualora non sia possibile acquisire le informazioni complete.

Con la circolare n. 257 del 5 ottobre 1995, l'ISVAP ha inteso rendere omogenee le procedure e disponibili gli elementi di controllo per valutare il corretto adempimento degli obblighi.

Indichiamo pertanto la procedura da seguire, alla luce delle direttive emanate dall'Istituto di Vigilanza:

- il collocatore dovrà raccogliere i dati di cui sopra e riportarli nel modulo di sottoscrizione;
- in calce al modulo di sottoscrizione deve essere apposta la data, le generalità (cognome e nome) e la firma per verifica "firma e poteri" del promotore/private che li ha materialmente raccolti e che ne assume ogni responsabilità;
- gli assegni bancari e/o circolari devono essere emessi all'ordine di Credem Private Equity SGR SpA con clausola "non trasferibile". Sul modulo di sottoscrizione, nella "sezione 3" relativa alle modalità di pagamento, dovranno essere evidenziati i seguenti dati: ABI, CAB, numero completo dell'assegno; importo.
- i documenti (modulo di sottoscrizione, fotocopia del documento di identità o della stampa dell'anagrafica) devono essere immediatamente inviati alla sede di Credem Private Equity SGR SpA unitamente all'assegno;
- Credem Private Equity SGR SpA appone sui documenti il timbro con la data di arrivo, negozia l'assegno sul conto intestato al fondo e appositamente dedicato a questa tipologia di sottoscrizioni (046.010.91349) e invia una copia di tutti i documenti ad AR Servizi Srl ai fini della registrazione, mentre un'altra copia viene conservata presso l'archivio della SGR.
- AR provvede ad effettuare le relative registrazioni, che dovranno essere conservate in copia presso l'archivio della SGR per 10 anni.

I dati identificativi devono essere acquisiti in presenza del Titolare del rapporto (o del suo mandatario) a meno che lo stesso non sia già stato in precedenza identificato in quanto già titolare di un altro rapporto o un altro intermediario abilitato (es. banca, Sim, altra compagnia) attestati per iscritto di averlo già identificato.

In un recente parere l'U.I.C. ha fornito alcune indicazioni in merito:

- è ritenuta possibile l'identificazione a distanza (quindi senza la presenza fisica dell'interessato) qualora l'operazione venga effettuata tramite bonifico, trasmesso da un istituto di credito all'intermediario obbligato all'identificazione, a condizione che:

- a) il bonifico sia eseguito a valere su un rapporto nominativo per il quale il cliente è stato opportunamente identificato;
- b) l'intermediario, che deve procedere ad identificazione a distanza e che riceve dal cliente comunicazione dei dati identificativi, assegni al cliente stesso un codice identificativo che questi avrà cura di comunicare alla banca presso la quale è intrattenuto il rapporto che, a sua volta, lo dovrà riportare sul bonifico inviato all'intermediario.
- c) tutte le successive operazioni siano domiciliate e cioè transitino sul conto originario d'appoggio per avere la certezza che queste siano effettuate sempre dalla stessa persona in modo tale da soddisfare l'obbligo di identificazione previsto per ogni operazione a valere su di un medesimo rapporto.

In alternativa l'idonea attestazione può essere effettuata mediante compilazione di un modulo, anche predisposto dall'intermediario che deve procedere all'identificazione, contenente i dati identificativi del cliente, ivi compresi gli estremi del documento impiegato per l'identificazione, debitamente timbrato e sottoscritto dall'intermediario attestante

Si richiama l'attenzione sulla inderogabilità delle disposizioni, la cui inosservanza è punita con la multa da 2.582 a 12.911 Euro (già da 5 a 25 milioni di lire) nei confronti delle persone incaricate dell'operazione. Il personale incaricato dell'identificazione che contravviene alle disposizioni concernenti la rilevazione dei dati è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la multa da 2.582 a 12.911 Euro (già da 5 a 25 milioni di lire) e che i titolari delle dipendenze rispondono dell'operato proprio e dei propri dipendenti e collaboratori e per qualsiasi pregiudizio che possa derivare alle imprese dalla inosservanza degli obblighi di anticiclaggio.

3.2.4 OPERAZIONI FRAZIONATE

INDICAZIONI E PROCEDURE

Le operazioni frazionate, anche se singolarmente inferiori ad Euro 12.500,00 si considerano parti di un'unica operazione e devono essere rilevate se effettuate nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione.

L'art. 2, comma 2, della legge 197/1991 prescrive che la rilevazione dei dati di identificazione, con i conseguenti obblighi di registrazione, riguardi anche le "operazioni frazionate" (cioè quelle operazioni che, singolarmente di importo inferiore o uguale a Euro 12.500,00, vengono eseguite dallo stesso cliente nei sette giorni precedenti superando, nel loro complesso, l'importo di Euro 12.500,00 e venendo così a costituire parti di un'unica operazione).

E' poi prescritta, anche in forza del decreto di attuazione del Ministero del Tesoro del 19.12.1991, la predisposizione di appositi sistemi adatti a consentire la verifica, in tempo reale, delle operazioni compiute presso il medesimo punto operativo nell'arco di tempo considerato dalla legge.

Per i collocatori tutti i dati inerenti alle operazioni inseriti nei documenti di sottoscrizione, devono essere materialmente trasmessi immediatamente alla SGR su cui ricade l'obbligo delle segnalazioni.

3.3 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

3.3.1 SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Credem Private Equity SGR, nelle persone di Enrico Corradi (rappresentante legale) e di Daniele Molinaro (responsabile aziendale antiriciclaggio) riceve le segnalazioni dagli addetti che entrano in contatto con la clientela e le inoltra, qualora le ritenga fondate, all'UIC. Le operazioni poste in essere direttamente con i clienti o pervenute tramite i collocatori preposti, vengono valutate alla luce degli "indici di anomalia" contenuti nel "Decalogo Bankit"; gli addetti hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente (anche, eventualmente, prima della loro esecuzione) le operazioni valutabili come potenzialmente "sospette" ai responsabili dell'SGR che hanno il compito di coordinamento di tutte le segnalazioni.

Le segnalazioni vengono effettuate mediante compilazione dell'apposita modulistica conforme allo standard UIC, rappresentata da:

- quadro B riportante le informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione e sul rapporto interessato dall'operazione segnalata;
- quadro C riportante le informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita;
- quadro D riportante le informazioni sul soggetto diverso dalla persona fisica cui l'operazione va riferita;
- quadro F riportante la persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l'operazione va riferita

I collocatori/addetti che inoltrano alla SGR una segnalazione, sono tenuti alla predisposizione di copia della documentazione giustificativa (saldo quote della posizione, elenco movimenti, moduli di sottoscrizione, bonifici ecc.) da consegnare tempestivamente alla SGR stessa, che in considerazione della documentazione sottopostagli ed, eventualmente, delle informazioni ricevute dal collocatore di riferimento, valuta se il "sospetto" sia fondato e, quindi, se inoltrare o meno la segnalazione all'UIC.

In caso positivo, Credem Private Equity SGR inoltra la documentazione ad AR Servizi Srl.

AR Servizi inserisce nell'apposito software fornito dall'UIC i dati, gli estremi e le informazioni relative all'operazione da segnalare, ottenendo la produzione dell'apposito dischetto crittografato; e lo inoltra alla SGR per approvazione.

Credem Private Equity Sgr invia all'UIC, mediante lettera raccomandata A.R. ed in busta sigillata, il dischetto e la copia di tutti i documenti giustificativi, avendo cura di omettere il nome del segnalante e archivia le copie della documentazione inviata e della ricevuta di ritorno in apposito raccogliitore riservato.

3.3.2 INDICAZIONI E PROCEDURE

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è articolato in due momenti:

- un preventivo obbligo "interno" di segnalazione a carico del collocatore (private/promotore o del responsabile della dipendenza, ufficio o punto operativo) nei confronti del Legale Rappresentante o di un suo Delegato dell'SGR;
- un successivo obbligo di questi ultimi di trasmettere senza ritardo tali segnalazioni all'Ufficio Italiano Cambi.

Eventuali segnalazioni di operazioni sospette dovranno essere inoltrate per iscritto a Credem Private Equity SGR SpA

Ricordiamo che le segnalazioni devono riguardare ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura od altre circostanze conosciute a ragione delle funzioni esercitate, avuto riguardo anche alla capacità economica ed all'attività del soggetto, induca a ritenere sulla base degli elementi a disposizione, la provenienza illecita del denaro e/o dei beni oggetto dell'operazione.

Tra gli elementi da considerare rientra in particolare il caso di più operazioni non giustificate dall'attività svolta, effettuate dalla medesima persona oppure eseguite da persone appartenenti alla stessa famiglia o da dipendenti o collaboratori della medesima impresa nonché effettuate tramite interposta persona.

Occorre, pertanto, tener conto di tutte le operazioni effettuate attraverso terzi in genere. In ogni caso, per l'individuazione di operazioni sospette ci si dovrà attenere alle "Istruzioni Operative per l'individuazione di operazioni sospette" emanate dalla Banca d'Italia (allegato 4.2).

Desideriamo ribadire che le indicazioni contenute in tali documenti sono solo esemplificative e non esauriscono ogni possibile sintomo di operazione sospetta, essendo rimessa agli operatori, in sede di valutazione dell'obbligo di segnalazione, la percezione di una anomalia tecnica dell'operazione in relazione alle caratteristiche del cliente.

Richiamiamo, quindi, la Vostra attenzione sulla necessità e sull'importanza di tenere conto, nello svolgimento dell'attività, degli aspetti concernenti la conoscenza e la valutazione della clientela e di svolgere quel ruolo di impulso e di collaborazione attiva che viene richiesto agli operatori nell'azione di contrasto del riciclaggio.

Credem Private Equity SGR, può procedere alla richiesta di approfondimenti in presenza di presunta anomalia, chiedendo per iscritto chiarimenti al collocatore; la risposta scritta deve essere restituita a Credem Private Equity SGR SpA.

Credem Private Equity SGR SpA, qualora ritenga fondata la segnalazione, alla luce degli eventuali ulteriori elementi a disposizione, provvederà all'inoltro all'Ufficio Italiano dei Cambi.

La Circolare 22 agosto 1997 dell'Ufficio Italiano Cambi (all. 4.4) contiene le istruzioni per la produzione della segnalazione da parte degli intermediari.

Il contenuto di tale documento, che la Società dovrà osservare allorché ritenga di effettuare segnalazioni all'UIC, offre ulteriori indicazioni operative per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette.

E' del tutto evidente l'importanza che assume, anche ai fini di un comportamento coerente ed omogeneo, la conoscenza dello stesso: infatti le segnalazioni che la Società riterrà opportuno effettuare trovano la loro origine ed il loro fondamento nelle "segnalazioni interne" da Voi prodotte.

E' inoltre vigente la seguente procedura che disciplina ulteriormente l'esame e la verifica delle operazioni affinché le conseguenti decisioni di segnalazione/non segnalazione siano assunte consapevolmente e con il maggior grado di certezza possibile.

Richiamiamo l'attenzione sul fatto che il presupposto dell'obbligo di segnalazione è attualmente dato dal sospetto sulla provenienza del danaro non solo dai delitti previsti dall'art. 648 bis del Codice Penale, ma anche dai reati di cui all'art. 648 ter del Codice Penale e cioè dal sospetto che la somma provenga da qualsiasi delitto non colposo.

Quanto sopra riduce notevolmente il margine di discrezionalità del segnalante nella valutazione dell'opportunità o meno di una segnalazione.

Ricordiamo inoltre che:

- le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo e, quando possibile, prima di eseguire l'operazione;
- **è fatto divieto di avvertire l'interessato e comunque soggetti diversi da quelli previsti dalla legge, ed andranno adottate misure idonee a non pregiudicare il corso delle eventuali indagini;**
- la segnalazione non comporta responsabilità per gli operatori, salvo i casi di dolo, e non costituisce violazione agli obblighi di segretezza;
- l'omissione delle segnalazioni di operazioni sospette è punita con una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell'operazione.

Precisiamo che le fonti delle segnalazioni sono specificamente protette dalla legge, infatti:

- le segnalazioni che la Società ritenesse di inoltrare all'Ufficio Italiano Cambi non conterranno alcuna indicazione circa i nominativi dei soggetti che effettuano la segnalazione interna;

- l'identità delle persone e degli intermediari che effettuano la segnalazione, anche se conosciuta, non sarà menzionata nelle eventuali denunce conseguenti alle segnalazioni medesime (l'identità dei segnalanti potrà essere rivelata solo nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile al fine di accertare la sussistenza del reato).

3.3.4 Altri adempimenti obbligatori

Invio dei flussi informativi a Bandep

In corrispondenza di ogni sottoscrizione viene inviata a Bandep la seguente documentazione cartacea:

- copia di pertinenza dei moduli di sottoscrizione;
- fotocopia delle altre disposizioni (cambi intestazione, gestione dei certificati fisici, ecc.);
- fotocopia degli assegni;
- documentazione allegata alle operazioni particolari (società, successioni, interdetti/inabilitati), che non sono transitate tramite Credem.

Vengono inoltrate a Bandep anche le disposizioni di giroconto dai conti afflussi ai conti ordinari intestati ai singoli fondi o di rettifica su operazioni già contabilizzate (solo a BPG).

Gestione sistemazioni contabili e sopravvenienze

A fronte di una segnalazione di errata contabilizzazione di un'operazione effettuata dalla funzione preposta alla riconciliazione dei conti, dalla Banca Depositaria, dal collocatore, direttamente dal cliente o in seguito ad un controllo della SGR, l'SGR stessa recupera la documentazione originaria sulla base della quale è stata processata l'operazione.

Verificata causa e modalità dell'errore, si predispongono l'operazione di storno con accredito/rimborso delle quote sulla posizione del cliente, per valuta corrente. La sistemazione viene sottoposta alla verifica ed alla firma della SGR.

Contabilizzata l'operazione, viene predisposta:

- lettera informativa da inviare al cliente e per conoscenza al collocatore tramite la quale si forniscono ragguagli sull'errore e l'avvenuta operazione di sistemazione;
- lettera di disposizione di giroconto, indirizzata a Bandep, con la quale si movimentano il conto ordinario della SGR (046/010/91392) ed il relativo c/c afflussi intestato al fondo in questione;
- modulo riepilogativo dell'eventuale sopravvenienza attiva/passiva determinatasi con indicazione degli elementi fondamentali dell'operazione e la motivazione dell'errore, firmata dall'amministratore delegato di Credem Private Equity SGR.

Copia della sistemazione effettuata viene trasmessa a Bandep per le verifiche consuete; inoltre alla contabilità viene consegnata copia della lettera di disposizione di giroconto, unitamente alla documentazione utilizzata per la sistemazione.

L'art. 3 della legge 197/1991 (radicalmente modificato dal Dec. Lgs. 26.5.97, n. 153) dispone che, a partire dal 24.5.1991, **il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo (in pratica, tutto il personale) di una banca o di altro intermediario abilitato, ha l'obbligo di segnalare** senza ritardo al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, a ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere, in base agli elementi a disposizione, che il denaro, i beni (e quindi anche titoli, effetti, documenti, ecc.) o le utilità oggetto delle operazioni medesime **possano provenire da attività illecite di riciclaggio o di impiego in attività economiche o finanziarie (apparentemente lecite) di denaro o beni di provenienza illecita** (ossia provenienti da qualsiasi delitto non colposo), **ai sensi dell'art. 648 bis e 648 ter del cod. penale**. Tra le caratteristiche da tenere particolarmente presente è compresa l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della persona che le pone in essere ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, o dipendenti, o collaboratori di una stessa impresa, o comunque da parte di interposta persona.

A tal proposito occorre precisare che, con legge 9.8.1993 n. 328, entrata in vigore il 29.8.1993, il contenuto dei suddetti artt. 648 bis e 648 ter (anche se quest'ultimo non riporta la precisazione "non colposi", riferendosi ai delitti di base) è stato radicalmente modificato, al fine di adeguare la preesistente normativa alle previsioni della Convenzione di Strasburgo dell'8.11.90. Infatti, i precedenti testi sanzionavano unicamente la sostituzione (648 bis) o il reinvestimento (648 ter) di denaro, beni od altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione ovvero da quelli concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La tassatività dei reati base determinava, sul piano operativo, una sorta di lacuna: infatti risultava particolarmente difficoltoso avere la prova della consapevolezza circa la provenienza del denaro o dei beni dai reati specificamente indicati. Con la nuova formulazione, introdotta dalla legge sopra citata, **è invece oggi punito chiunque sostituisce, trasferisce o reimpiega denaro, beni o altre utilità provenienti da qualsiasi delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa**. Ora le maggiori difficoltà concettuali e pratiche afferiscono ai **delitti di carattere fiscale**. La Convenzione di Strasburgo non cela il problema ed offre al legislatore nazionale una possibile opzione che però, finora, il legislatore italiano ha rifiutato di esercitare, non effettuando alcuna distinzione fra i reati base ed annoverando, quindi, nella sostanza, come tali anche le tipologie fiscali.

Peraltro, la modifica dell'art. 648 bis cod. pen. nei termini sopra riportati, ha come conseguenza l'ampliamento dell'ambito delle segnalazioni sopra indicate a tutte quelle operazioni nelle quali si possa ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle medesime sia provento di un qualsiasi delitto non colposo (**con esclusione quindi solo dei reati di natura contravvenzionale**) e non più delle sole specifiche fattispecie di reato indicate nella pregressa formulazione della norma in questione.

Quest'ampliamento ha notevoli conseguenze, per due ordini di motivi: il primo perché consente di perseguire penalmente anche la sostituzione o il trasferimento di denaro proveniente **da delitti, ad esempio, come la truffa, l'usura impropria, la spendita di monete false o di valori di bollo falsificati, la contraffazione e il commercio di prodotti industriali con il marchio falsificato**; il secondo perché la criminalità organizzata, e le attività produttrici di ricchezza che essa pratica, sono in continua modificazione e, quindi, sarebbe stato del tutto opinabile stabilire oggi quali saranno i reati più praticati dalla criminalità organizzata nel prossimo futuro, pertanto è stata scelta la soluzione di limitare all'ambito delle sole contravvenzioni la fascia esente dei reati previsti dall'art. 648 bis e 648 ter cod. pen. .

Nel concetto di operazione sospetta può, quindi, rientrare qualsiasi tipo di operazione, anche se di importo inferiore a € 12.500.

4 ALLEGATI

4.1 Tabelle

4.1.1 Settore attività

SETTORE	DESCRIZIONE
100	TESORO DELLO STATO
101	CASSA DD.PP.
102	AMM.STATALE E ORGANI COSTITUZIONALI
120	AMMINISTRAZIONI REGIONALI
121	AMMINISTRAZIONI PROV. E CITTA METR.
165	ENTI PROD. DI SERVIZI ECOM. E DI REG. ATT.
166	ENTI PROD. SERVIZI ASS.,RICR. E CULT
167	ENTI DI RICERCA
173	AMMINISTRAZIONI COMUNALI E UNIONE DI COMUN
174	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
175	ALTRI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
176	ENTI PROD. SERV. ECON.E REG. ATT. ECOM. AL
177	ENTI PROD. SERV. ASS., RICR. E CULT
191	ENTI DI PREVIDENZA E ASS. SOCIALE
245	SISTEMA BANCARIO
247	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO
250	FONDAZIONI BANCARIE
255	HOLDING FINANZIARIE PUBBLICHE
256	HOLDING FINANZIARIE PRIVATE
257	MERCHANT BANKS
258	SOCIETA' DI LEASING
259	SOCIETA' DI FACTORING
263	SOCIETA' DI CREDITO AL CONSUMO
264	SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SIM
265	SOCIETA' FIDUCIARIE DI GESTIONE
266	FONDI COM.INVEST. MOBIL. E SOC. DI INVEST.
267	ALTRI ORGANI DI INVEST. COLL. DEL RISPARMI
268	ALTRE FINANZIARIE
270	SOCIETA' DI GESTIONE FONDI
273	SOCIETA' FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE
275	ENTI PREPOSTI AL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI
276	AGENTI DI CAMBIO
278	ASS. TRA IMPRESE FINANZIARIE E ASSICURATIV
279	AUTORITA' CENTRALI DI CONTROLLO
280	MEDIATORI, AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURA
283	PROMOTORI FINANZIARI
284	ALTRI AUSILIARI FINANZIARI
294	IMPRESE DI ASSICURAZIONE
295	FONDI PENSIONE
296	ALTRI FONDI PREVIDENZIALI
300	BANCA D'ITALIA
301	UFFICIO ITALIANO CAMBI
329	ASSOCIAZIONI BANCARIE
430	IMPRESE PRODUTTIVE
431	HOLDING PRIVATE
450	ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE NON FINANZIARIE

470 AZ. MUNICIPALIZZATE,PROVINC.ATE,REGION.ATE
 471 IMPRESE PARTECIPATE DALLO STATO
 472 IMPRESE A PARTECIPAZIONE REGIONALE O LOCAL
 473 ALTRE UNITA' PUBBLICHE
 474 HOLDING PUBBLICHE
 480 UNITA'/SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI
 481 UNITA'/SOCIETA' CON + DI 5 E - DI 20 ADDETTI
 482 SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI
 490 UNITA'/SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI
 491 UNITA'/SOCIETA' CON + DI 5 E - DI 20 ADDETTI
 492 SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI
 500 ISTITUZIONI/ENTI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI
 501 IST./ENTI FINALITA' ASS,BENEF,ISTR,CULT,SI
 551 UNITA' NON CLASSIFICABILI
 552 UNITA' NON CLASSIFICATE
 600 FAMIGLIE CONSUMATRICI
 614 ARTIGIANI
 615 ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI
 704 AMMIN. CENTRALI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
 705 AMMIN. CENTRALI PAESI UE NON MEMBRI DELL'U
 706 AMMIN. STATI FED. DEI PAESI UE MEMBRI UM
 707 AMMIN. STATI FED. DEI PAESI UE NO MEMBRI U
 708 AMMIN. LOCALI PAESI UE MEMBRI UM
 709 AMMIN. LOCALI PAESI UE NO MEMBRI UM
 713 ENTI ASS. E PREV. SOC PAESI UE MEMBRI UM
 714 ENTI ASS. E PREV. SOC PAESI UE NO MEMBRI U
 715 AMMIN. PUBBL. E ENTI ASS. E PREV PAESI NO U
 724 AUT. BANC. CENTRALI PAESI UE MEMBRI UM
 725 AUT. BANC. CENTRALI PAESI UE NO MEMBRI UM
 726 AUTORITA' BANCARIE CENTRALI PAESI NON UE
 727 SISTEMA BANCARIO PAESI UE MEMBRI UM
 728 SISTEMA BANCARIO PAESI UE NO MEMBRI UM
 729 SISTEMA BANCARIO PAESI NON UE
 733 ALTRE IST.FINANZ. MONET. PAESI UE MEMBRI U
 734 ALTRE IST.FINANZ. MONET. PAESI UE NO UM
 735 ALTRE IST.FINANZ. MONETARIE PAESI NON UE
 739 ALTRI INTERM. FINANZ. PAESI UE MEMBRI UM
 743 ALTRI INTERM. FINANZ. PAESI UE NO MEMBRI U
 744 IMP. ASSIC./FONDI PENS. PAESI UE MEMBRI UM
 745 IMP. ASSIC./FONDI PENS. PAESI UE NO UM
 746 AUSILIARI FINANZIARI PAESI UE MEMBRI UM
 747 AUSILIARI FINANZIARI PAESI UE NO MEMBRI UM
 748 ALTRE SOCIETA' FINANZIARIE PAESI NON UE
 757 SOCIETA' NO FINANZ. PAESI UE MEMBRI UM
 758 SOCIETA' NO FINANZ. PAESI UE NO MEMBRI UM
 759 SOCIETA' NO FINANZ. DI PAESI NON UE
 768 FAM. PROD. PAESI UE MEMBRI UM
 769 FAM. PROD. PAESI UE NON MEMBRI UM
 770 ISTITUZIONI DELL'UE
 771 ALTRI ORGANISMI
 772 FAMIGLIE PRODUTTRICI PAESI NON UE
 773 FAM. CONSUMATRICI PAESI UE MEMBRI UM

774	FAM. CONSUMATRICI PAESI UE NON MEMBRI UM
775	FAM. CONSUMATRICI PAESI NON UE
783	IST.NO SCOPO DI LUCRO PAESI UE MEMBRI UM
784	IST.NO SCOPO DI LUCRO PAESI UE NO MEMBRI U
785	IST.NO SCOPO DI LUCRO NON PAESI UE
791	BANCA CENTRALE EUROPEA
794	RAPPRESENTANZE ESTERE

4.1.2 Ramo attività

codice	sottocodice	Descrizione
441	0	CUOIO PELLI PELLETTERIE CONCIATE
509	0	DEMOLIZIONI DI IMMOBILI
422	0	PROD. PER ALIMENTAZ. ANIMALI
453	0	ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
11	0	PRODOTTI VEGETALI AGRICOLTURA/FORESTE
233	0	SALGEMMA E SALE MARINO
242	0	CEMENTO, CALCE E GESSO
255	0	INTONACI PITTURE VERNICI E INCHIOSTRI
451	0	CALZATURE,PANTOFOLE INTER. O PARZ.IN CUOIO
473	0	PRODOTTI DELLA STAMPA
790	0	SERVIZI DELLE COMUNICAZIONI
162	0	GAS DISTRIBUITO
0	0	NON SIGNIFICATIVO
312	0	PROD. METALLO FORGIATI,STAMPATI,RIBATTUTI
253	0	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DI BASE
649	0	COMM.MINUTO CARTE DA PARATI/STRUM.MUSICALI
13	0	OLIO DI OLIVA NON RAFFINATO
651	0	COMM.MINUTO AUTOMOBILI/CICLI MOTOCICLI
730	0	SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA
750	0	SERVIZI DEI TRASPORTI AEREI
347	0	LAMPADE, APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE
620	0	COMMERCIO BENI DI RECUPERO(FERRAGLIE/CARTE..
14	0	PRODOTTI ANIMALI DI AGRICOLTURA/CACCIA
12	0	VINO
940	0	SERVIZI DELLA RICERCA E SVILUPPO
762	0	SERVIZI CONNESSI ALLA NAVIGAZIONE INTERNA
130	0	PETROLIO GREGGIO GAS NATURALE SCISTI BITUM.
232	0	SALI DI POTASSIO E DI FOSFATI NATURALI
423	0	ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
365	0	CARROZZ. PER BAMBINI/MALATI,VEIC. TRAZ. AN.
243	0	MAT. DA COSTR. IN CALCESTRUZZO,CEMENTO,GESSO
505	0	ABITAZIONI
672	0	RIPARAZ.CALZATURE/ART.CUOIO/ELETTRODOMESTICI
344	0	MAT. TELECOMUNICAZIONI,CONTATORI,APP. MISURA
725	0	SERVIZI PER TRASP.TERRESTRI NON ALTR.CLASS.
212	0	MINERALI NON FERROSI (ESCL. FISSILI/FERTILI)
652	0	COMM.MINUTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI
472	0	ARTICOLI IN PASTA DI CARTA, CARTA, CARTONI
438	0	TAPPETI,TAPPEZZERIE,TELE INCERATE E LINOLEUM
429	0	PRODOTTI A BASE DI TABACCO
239	0	ALTRI MINERALI E TORBA
455	0	BIANCH. PER CASA,ARREDAMENTO,TENDE,COPERTE
494	0	GIOCHI, GIOCATTOLI, ARTICOLI SPORTIVI
421	0	PRODOTTI A BASE DI CACAO,CARAMELLI,GELATI

241	0	MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA
483	0	ARTICOLI E MATERIALI PLASTICI
328	0	ALTRE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI
442	0	ARTICOLI IN CUIOIO E IN PELLE
222	0	TUBI IN ACCIAIO
351	0	AUTOVEICOLI E RELATIVI MOTORI
439	0	ALTRI PRODOTTI TESSILI
418	0	PRODOTTI AMIDACEI
619	0	COMM. INGROSSO ALTRI PROD. NON ALIMENTARI
611	0	COMM. INGR. MAT. PRIME AGR. ANIM. VIVI, TESSILI
465	0	ART. IN LEGNO (NO MOBILI) FARINE/LANA DI LEGNO
372	0	MATERIALE MEDICO CHIRURGICO APPAR. ORTOPED.
645	0	COMM. MINUTO ART. ABBIGLIAMENTO
152	0	PROD. TRASFORM. MAT. FISSILI E FERTILI
315	0	PROD. DELL'ARTE E DEL LAVORO DEL CALDERAIO
413	0	LATTE E PRODOTTI DELLA TRASFORMAZ. DEL LATTE
723	0	SERVIZI TRASPORTI DI MERCI SU STRADA
363	0	BICICLETTE, MOTOVEICOLI, CARROZZELLE PER INVAL
724	0	SERVIZI PER OLEODOTTO E GASDOTTO
111	0	CARBONE E AGGLOMERATI DI CARBONE
771	0	SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
630	0	SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
761	0	SERVIZI CONN. TRASP. TERRESTRI DIV. DA FERROVIA
416	0	FARINE, GRANELLE, SEMOLE, FIOCCHI DI CEREALI
427	0	MALTO, BIRRA, LIEVITO DI BIRRA
352	0	CARROZZERIE DI OGNI TIPO, RIMORCHI
840	0	SERVIZI NOLEGGIO BENI MOBILI
321	0	MACCHINE E TRATTORI AGRICOLI
950	0	SERVIZI SANITARI DESTINARI ALLA VENDITA
247	0	VETRO
981	0	SERVIZI LAVANDERIA TINTORIA E SIMILI
245	0	PIETRE E PRODOTTI MINERALI NON METALLIFERI
467	0	MOBILI DI LEGNO E DI GIUNCO, MATERASSI
373	0	STRUMENTI OTTICI, MATERIALE FOTOGRAFICO
342	0	APPARECCHI ELETTRICI
474	0	PRODOTTI DELL'EDITORIA
655	0	COMM. MINUTO ART. OCCASIONE
970	0	SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI
642	0	COMM. MINUTO BEVANDE, OLI, ALIMENTARI, TABACCHI
741	0	SERVIZI DEI TRASPORTI MARITTIMI
425	0	CHAMPAGNE, VINI SPUMANTI, APERITIVI
163	0	VAPORE, ACQUA CALDA, ARIA COMPRESSA
647	0	COMM. MINUTO TESSUTI PER ARRED./BIANCHERIA
613	0	COMM. INGR. LEGNAME SEMILAV. LEGNO/MAT. COSTRUZ.
654	0	COMM. MINUTO ART. NON ALTROVE CLASS.
617	0	COMM. INGR. PROD. ALIMENTARI BEVANDE E TABACCO
330	0	MACCHINE PER UFFICIO E PER ELABORAZ. DATI
20	0	PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA
615	0	COMM. INGR. MOBILI, ELETTRIC. APP. RADIOTEL. CASAL
343	0	MAT. ELETTRICO USO INDUST. PILE/ACCUMULATOR
257	0	PRODOTTI FARMACEUTICI
982	0	SERVIZI DI PARRUCCHIERI/BARBIERI/IST. BELLEZZ
151	0	MINERALI CONTENENTI MATERIE FISSILI E FERTIL
411	0	GRASSI ANIMALI E VEGETALI
614	0	COMM. INGR. MACCHINE, ATTREZZATURE E VEICOLI
314	0	PROD. PER COSTRUZIONI METALLICHE
850	0	SERVIZI DELLA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI

464	0	IMBALLAGGI IN LEGNO
960	0	SERVIZI DI IST.SOCIALI,ASS.PROF.SINDACATI
325	0	MACCH./APP.PER MINIERE,METALLURG.EDILIZIA
722	0	SERVIZI TRASPORTI DI PERSONE SU STRADA
495	0	PENNE STILOGR./SFERA,TIMBRI E PROD.NON CLAS.
742	0	SERVIZI DEI TRASPORTI DI CABOTAGGIO
258	0	SAPONI,DETERSIVI,PROD. IGIENE PERS. PROFUMI
19	0	PRODOTTI AGRICOLI ESCLUSIVAMENTE IMPORTATI
618	0	COMM.INGR.FARMACEUTICI,STRUM.SANITARI SAPONI
930	0	SERVIZI DELL'INSEGNAMENTO
656	0	COMM.MINUTO PROD.DIVERSI CON PREV.NON ALIM.
311	0	PRODOTTI DELLE FONDERIE
30	0	PRODOTTI DELLA PESCA
313	0	PROD. DI SECONDA TRAFORM. DEI METALLI
120	0	PRODOTTI DELLA COKEFAZIONE
648	0	COMM.MINUTO MOBILI,APP./MAT.PER LA CASA
830	0	SERVIZI CONS.LEGALE,CONTABILE,INFORMATICA..
491	0	GIOIELLI,PROD.OREFICERIA,INCISIONE,DIAMANTI
246	0	MOLE E ALTRI PRODOTTI ABRASIVI
224	0	METALLI NON FERROSI
248	0	PRODOTTI IN CERAMICA
466	0	ART.SUGHERO, GIUNCO,VIMINI,SPAZZOLE,SCOPE
507	0	OPERE PUBBLICHE
364	0	AEREI,ELICOTTERI,MISSILI,VEICOLI SPAZIALI
419	0	PANE, BISCOTTI, PRODOTTI DI PASTICCERIA
482	0	PNEUMATICI RIGENERATI
346	0	ELETTRODOMESTICI
481	0	ARTICOLI IN GOMMA
671	0	RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E BICICLETTE
140	0	PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI
252	0	PRODOTTI DELLA PETROLCHIMICA E CARBOCHIMICA
323	0	MACCH.TESSILI E ACCESSORI/MACCH.PER CUCIRE
432	0	TESSUTI, VELI
506	0	FABBRICATI NO RESIDENZIALI
983	0	SERVIZI DEGLI STUDI FOTOGRAFICI
612	0	COMM.INGR.COMBUST.MINERALI/PROD.CHIM.PER IND
462	0	LEGNO IMPIALLACCIATO,PANNELLI FIBRO-LEGNOSI
660	0	SERVIZI DEGLI ALBERGHI E PUBBL. ESERCIZI
231	0	MATERIALI DA COSTRUZIONE E TERRE REFRATTARIE
345	0	APP.ELETTRONICI,RADIOTEL.DISCHI,NASTRI MAGN.
763	0	SERVIZI CONNESSI TRASP.MARITTIMI/CABOTAGGIO
653	0	COMM.MINUTO LIBRI,GIORNALI,CANCELLERIA
764	0	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI AEREI
353	0	ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVEIC.
471	0	PASTA PER CARTA, CARTA, CARTONI
260	0	FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE
721	0	SERVIZI TRASP. METROPOLITANA,TRAM,AUTOBUS
324	0	MACCH./APP.PER IND.ALIMENT.CHIM.IMBALL.GOMMA
984	0	ALTRI SERVIZI PERS. NON ALTR.CLASS.
211	0	MINERALI DI FERRO
361	0	NAVI MERCANTILI,PIROSCAFI,CONGEGNI DI NAVIGA
371	0	STRUM PRECISIONE, APP. DI MISURA DI CONTROLL
322	0	MACCH. UTENS. LAVORAZ.METALLI,UTENS.PER MACC
415	0	PESCE CONSERVATO/PRODOTTI DEL MARE PER ALIME
644	0	COMM. MINUTO ARTICOLI SANITARI PROD.BELLEZZA
492	0	STRUMENTI MUSICALI
362	0	MAT. ROTABILE FERROTRAMVIARIO E FILOVIARIO

412	0	CARNI FRESCHE E CONSERVATE/PROD.MACELLAZIONE
461	0	LEGNO SEGATO,PIALLATO,ESSICCATO,TRATT. VAPOR
920	0	SERVIZI NETTEZZA URB. DISINFEZIONE/PULIZIA
463	0	CARPENTERIA E COSTR.IN LEGNO/LAVOR.FALEGNAM.
641	0	COMM.MINUTO PROD.ORTOFRUTT/LATT.-CAS./CARNE
326	0	INGRANAGGI E ALTRI ORGANI TRASMISSIONE
772	0	SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEI TRASPORTI
426	0	SIDRO DI MELE E DI PERE
643	0	FARMACIE
493	0	PRODOTTI CINEMATOGRAFIA E FOTOGRAFIA
223	0	TRAFILATI, LAMINATI A SFOGLIA, PROF. ACCIAIO
773	0	SERVIZI DI CUSTODIA E DI DEPOSITO
112	0	LIGNITE E MATTONELLE DI LIGNITE
456	0	ARTICOLI DI PELLICCERIA
428	0	ACQUE MINER./BEV. NON ALCOOL. NON CLASS.
259	0	ALTRI PROD.CHIM. DEST. PULIZIA E CONS.DOMEST
431	0	FIBRE TESSILI, PRODOTTI DELLA FILATURA E SIM
244	0	ARTICOLI IN AMIANTO
374	0	OROLOGI
424	0	ALCOOL ETILICO E PROD. A BASE DI ALCOOL ET.
161	0	ENERGIA ELETTRICA
341	0	FILI E CAVI ELETTRICI
316	0	UTENSILI/ART.FINITI IN METALLO(NO MAT.ELETTR
170	0	ACQUA (RACCOLTA,DEPURAZIONE, DISTRUBUZ.)
710	0	SERVIZI TRASPO. FERROVIARI E SERV. CONN.
646	0	COMM. MINUTO CALZATURE E ART.CALZOLERIE
414	0	CONSERVE, SUCCHI DI FRUTTA E LEGUMI
420	0	ZUCCHERO
327	0	MACCH.LAVORAZ. LEGNO,CARTA,CUOIO,CALZATURE
436	0	PRODOTTI DELLA MAGLIERIA
221	0	GHISA,ACCIAIO GREZZO,LAMINATI (PROD. CECA)
616	0	COMM.INGR.TESS.ABBIGL.CALZAT.ART.CUOIO/PELLI
256	0	ALTRI PROD.CHIM. DESTINATI INDUSTRIA E AGRIC
417	0	PASTE ALIMENTARI

Art. 3 L. 197/91 Antiriciclaggio
Modulo di Segnalazione di Operazione sospetta

A: Responsabile ufficio

A: Amministratore Delegato

Soggetto della Segnalazione

Dati anagrafici _____
Attività economica _____
Situazione economico / finanziaria _____

Descrizione dell'operazione oggetto di segnalazione

Tipologia: _____

Ammontare: _____

Data di ordine / esecuzione _____ eseguita non eseguita

Motivo del sospetto:

Eventuali altri soggetti collegati:

Eventuali commenti aggiuntivi:

.....
luogo e data

.....
firma operatore

.....
firma ricevente

4.3

ALLEGATO

BANCA D'ITALIA: ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE (Legge 5 Luglio 1991, n. 197, art.3)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto- legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (infra legge n. 197 del 1991) e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTI gli articoli 3, 3-bis e 3-ter della legge n. 197 del 1991 che disciplinano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette;

VISTO, in particolare, l'articolo 3-bis, comma 4, della legge n. 197 del 1991, in base al quale la "Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze", emana istruzioni applicative volte ad agevolare i compiti degli intermediari nell'assicurare "omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni" sospette e nel predisporre "procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici";

RITENUTA la necessità di impartire istruzioni uniformi per gli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo al fine di ottenere una piena attuazione dell'obbligo di segnalare le operazioni sospette da parte di tutti i destinatari;

AVUTO PRESENTE il contenuto delle "indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette" emanate nel febbraio 1993 e aggiornate nel novembre 1994, nonché delle "indicazioni operative per l'individuazione di operazioni sospette riservate sia alle imprese che alle strutture di vendita – settore assicurativo", emanate nel gennaio 1999;

D'INTESA con la Commissione nazionale per le società e la borsa e con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; SENTITO l'Ufficio italiano dei cambi

EMANA le accluse "ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE"

Roma, 12 gennaio 2001

IL GOVERNATORE Fazio

PREMESSA

Con il presente provvedimento la Banca d'Italia, sentito l'UIC, d'intesa con l'Isvap e la Consob, detta istruzioni - ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, della legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificata e integrata dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153 e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 -agli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

L'atto aggiorna le indicazioni diffuse a partire dal febbraio 1993 in relazione alle modifiche nel frattempo intervenute nella regolamentazione nazionale e internazionale e nell'operatività degli intermediari bancari e finanziari; esso ricomprende anche le indicazioni specificamente indirizzate al settore assicurativo nel gennaio 1999.

Le "Istruzioni" contengono regole operative volte a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali, a contribuire al contenimento degli oneri e ad assicurare la piena collaborazione con le autorità preposte alla prevenzione del riciclaggio. La prospettazione di indicazioni uniformi per tutti gli intermediari tende a evitare forme di arbitraggio normativo dirette a eludere gli obblighi di legge.

Il documento comprende una introduzione, nella quale viene descritto l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e sono indicati i destinatari delle disposizioni, e un compendio di istruzioni operative articolato in due parti. La prima prescrive canoni e linee di comportamento per gli organi decisionali e per le strutture di controllo interno di ciascun intermediario e indica la procedura di segnalazione, ponendo in evidenza l'importanza della conoscenza della clientela e l'esigenza di disporre di adeguati strumenti organizzativi e di procedure di riscontro. Nella seconda parte è riportata una casistica esemplificativa di indici di anomalia, in presenza dei quali si deve prestare particolare attenzione all'operazione e valutare se procedere alla segnalazione.

INTRODUZIONE

1. La segnalazione delle operazioni sospette

Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario ed è un settore di specifico interesse per la criminalità organizzata. Esso costituisce un fattore di forte inquinamento per l'intero sistema economico: il re-investimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l'efficienza e la correttezza dell'attività finanziaria, indeboliscono lo stesso sistema economico.

La globalizzazione dell'attività finanziaria e il rapido sviluppo delle tecnologie dell'informazione aprono nuove opportunità operative e possibilità di crescita dell'economia, ma aumentano nel contempo i rischi di inquinamento connessi con il riciclaggio di capitali illeciti.

Alla complessità e pericolosità del fenomeno gli intermediari devono rispondere in modo responsabile, dedicando maggiore attenzione agli strumenti di contrasto, nella consapevolezza che la ricerca della redditività e dell'efficienza va coniugata con il presidio continuo ed efficace dell'integrità della struttura aziendale.

Impedire che gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi siano coinvolti in operazioni che originano da attività criminose è coerente con la tutela della sana e prudente gestione degli operatori, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e della stabilità complessiva, del buon funzionamento e della competitività del sistema.

Le norme di vigilanza di settore mirano ad assicurare l'efficienza dei mercati, la promozione della concorrenza, la correttezza dei comportamenti, l'onorabilità degli esponenti aziendali, la trasparenza degli assetti proprietari e dei rapporti con la clientela, l'efficacia dell'assetto organizzativo e dei controlli interni, contribuendo a ostacolare l'utilizzo dei meccanismi finanziari per operazioni di riciclaggio.

Gli oneri connessi con il rispetto della normativa antiriciclaggio si inseriscono nel solco dei presidi organizzativi per una corretta gestione aziendale e costituiscono elementi importanti per l'esercizio dell'impresa; essi vanno valutati alla stregua di investimenti in grado di generare risultati positivi in termini di stabilità e di reputazione.

L'evoluzione dell'ordinamento bancario e finanziario - culminata nell'emanazione del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo unico bancario") e del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo unico della intermediazione finanziaria") - valorizza i temi organizzativi e dei controlli interni ai fini della sana e prudente gestione degli operatori. In tale ambito, risulta fondamentale che l'organizzazione operativa e il sistema dei controlli sia in grado di preservare gli intermediari da commistioni e da comportamenti di tolleranza verso forme di illegalità che possono pregiudicarne la stabilità.

In mercati sempre più aperti la criminalità può con maggiore facilità approfittare dei varchi nella rete di protezione predisposta dai vari paesi. L'esigenza di attirare capitali può indurre ad adottare regolamentazioni permissive determinando, in tal modo, una impropria concorrenza tra sistemi. Si rende, quindi, necessaria l'adozione di una comune regolamentazione di base da parte di tutti i paesi.

L'attenzione della comunità internazionale alla materia dell'antiriciclaggio è testimoniata da numerosi atti emanati in diverse sedi.

L'Unione Europea ha approvato una direttiva (91/308/CEE del 10 giugno 1991) che indica i presidi minimali atti a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio; è allo studio una proposta di modifica e integrazione della disciplina tesa a estendere l'ambito oggettivo delle operazioni da segnalare e il novero dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi.

Il passaggio alla moneta unica appare, in sé, neutrale in termini di rispetto della normativa antiriciclaggio, anche se la fase di conversione delle banconote potrebbe comunque rappresentare l'occasione per "ripulire" proventi illeciti.

Un'essenziale opera di sensibilizzazione e di indirizzo è condotta dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), costituito dal vertice dei G7 nel 1989. Le raccomandazioni adottate dal Gruppo individuano i presidi fondamentali: l'identificazione e la conoscenza della clientela, la conservazione delle informazioni, la valutazione attenta di tutte le operazioni, la segnalazione di quelle sospette. Il GAFI ha poi avviato un'attività di valutazione delle diverse soluzioni ordinarie.

La globalità dell'azione di prevenzione del riciclaggio richiede una particolare attenzione all'attività che coinvolge intermediari insediati in paesi caratterizzati da basso grado di regolamentazione, ridotta efficacia dei controlli e forte tutela della riservatezza accompagnata da una imposizione fiscale contenuta.

L'esigenza di una risposta congiunta a livello internazionale ha indotto il GAFI a identificare i paesi che non cooperano adeguatamente all'azione di contrasto (1).

La normativa italiana in tema di prevenzione del riciclaggio è incentrata nella legge 5 luglio 1991, n. 197, che prevede norme tese a ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando l'effettuazione di operazioni di trasferimento di ammontare rilevante con strumenti anonimi e assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi informatici.

L'obbligo per gli intermediari di segnalare le operazioni che destano sospetto circa la provenienza illecita dei fondi trasferiti ha introdotto il principio di "collaborazione attiva", che richiede un impegno concreto e costante in termini di formazione del personale e di adeguamento delle strutture organizzative.

L'esperienza mostra come tale impegno si traduca in una migliore conoscenza della clientela e in minori rischi di coinvolgimento in operazioni illecite, che hanno gravi ripercussioni, oltre che sulla reputazione, anche sulla regolare operatività aziendale.

La novità dell'obbligo ha determinato alcune difficoltà applicative, superate con l'estensione dei reati presupposto del riciclaggio a tutti i delitti non colposi disposta dalla legge 9 agosto 1993, n. 328, e con l'introduzione di misure a tutela della riservatezza della fonte e l'eliminazione del transito diretto della segnalazione dall'intermediario agli organi investigativi operata dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153. La segnalazione dell'operazione sospetta, dopo la valutazione interna dell'intermediario, viene oggi indirizzata all'UIC, che la esamina tenendo anche conto delle possibili ragioni economiche sottostanti: in tale contesto, l'Ufficio acquisisce ulteriori dati e informazioni presso gli intermediari, utilizza i risultati delle analisi dei flussi finanziari, scambia informazioni con le autorità di vigilanza e le omologhe autorità estere. Al termine degli approfondimenti, le segnalazioni sono trasmesse, unitamente a una relazione tecnica, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia, competenti a effettuare gli eventuali accertamenti di carattere investigativo. La procedura rappresenta un opportuno "filtro", che contribuisce ad accentuare il carattere oggettivo della segnalazione e consente di sfruttare appieno le opportunità offerte dall'analisi finanziaria.

Per assicurare l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette occorre garantire l'anonimato del segnalante, a tutela dell'immagine dell'intermediario e di possibili effetti ritorsivi sul personale.

Questa finalità è perseguita dal d.lgs. n. 153/1997. L'interposizione dell'UIC contribuisce a sfumare il collegamento tra la segnalazione e la relativa fonte; gli intermediari sono tenuti ad adottare misure volte ad assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli organi investigativi sono tenuti a omettere, nella denuncia eventualmente trasmessa all'autorità giudiziaria, ogni indicazione delle persone e dell'intermediario che hanno inviato la segnalazione. In tal modo dagli atti processuali non dovrà emergere la fonte da cui promana l'informativa di un'operazione sospetta.

Solo all'autorità giudiziaria è attribuito il potere di chiedere, con decreto motivato, l'identità della persona e dell'intermediario segnalanti; tale misura è volutamente limitata a casi del tutto eccezionali, in quanto il giudice deve ritenere l'acquisizione della notizia "indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede". Specifiche cautele sono previste anche relativamente alle ipotesi di sequestro di atti e documenti.

Il d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374 ha esteso l'applicazione delle disposizioni in tema di identificazione e registrazione nonché di segnalazione delle operazioni sospette alle attività ritenute suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Tali attività possono essere ripartite in due gruppi: a) quelle non finanziarie il cui esercizio è sottoposto a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri ovvero dichiarazioni di inizio di attività ai sensi di leggi in tema di pubblica sicurezza o di altre norme di settore. In tale ambito rientrano: il recupero di crediti; la custodia e il trasporto valori; il commercio di cose antiche; la fabbricazione e il commercio di oro e oggetti preziosi; la gestione di case d'asta, gallerie d'arte o di case da gioco; la mediazione immobiliare;

b) quelle di natura finanziaria, quali la mediazione creditizia e l'agenzia in attività finanziaria.

In materia tributaria, il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rivisitando le sanzioni penali, ha ridotto il novero dei "delitti fiscali" - che, in quanto tali, configurano reati presupposto del riciclaggio - a un ristretto numero di fattispecie gravi. Il rinnovato impianto repressivo è incentrato su tre fattispecie criminose che fanno riferimento alle imposte sui redditi e all'IVA: dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione; a esse si affiancano altre figure di rilevante attitudine lesiva, tra le quali l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Le violazioni delle norme tributarie sono strumento utilizzato per preconstituire fondi di provenienza illecita da reinserire nel circuito economico ovvero possono rappresentare una delle manifestazioni di più articolate condotte criminose volte a immettere in attività economiche apparentemente lecite disponibilità derivanti da altri illeciti. Operazioni connesse a condotte che non costituiscono delitto sotto il profilo fiscale possono comunque costituire strumento per occultare attività criminose di altra natura.

2. I destinatari del provvedimento

Le "Istruzioni" sono rivolte ai seguenti soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette:

- le banche
- le imprese di assicurazione
- le Poste Italiane S.p.A.
- le imprese di investimento
- le società di gestione del risparmio e le SICAV
- gli intermediari finanziari
- i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale degli intermediari finanziari previste dagli artt. 113 e 155 del d.lgs. n. 385 del 1993
- gli agenti di cambio
- le società fiduciarie
- la società Montedit e le società di gestione accentrata di strumenti finanziari
- gli uffici della pubblica amministrazione che svolgono operazioni di contenuto finanziario; in tale contesto, rilevano anche le società che svolgono attività in regime di concessione, quali le società di riscossione dei tributi.

Tutti questi operatori - nel provvedimento indicati riassuntivamente con il termine "intermediari" - sono tenuti ad attivarsi al fine di adempiere correttamente agli obblighi segnalatici, a prescindere dalle peculiarità dell'attività svolta.

Il documento fornisce, in ogni caso, indicazioni utili per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette da parte di soggetti diversi, ivi compresi quelli che svolgono le attività individuate dal d.lgs. n. 374/99.

PARTE PRIMA

Regole organizzative e procedurali

1. L'adempimento degli obblighi segnalatici

Gli intermediari adottano politiche aziendali coerenti con le regole e i principi della disciplina antiriciclaggio, che costituiscono un aspetto rilevante dell'affidabilità nella presentazione sul mercato e nei rapporti con la clientela.

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette gli intermediari:

- si rifiutano di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- prestano particolare attenzione a tentativi di operazioni e a operazioni proposte da utenti occasionali, specie qualora esse siano di rilevante ammontare o presentino modalità di esecuzione anomale;
- inoltrano una segnalazione all'UIC anche con riferimento alle operazioni rifiutate o comunque non concluse;
- considerano che l'obbligo di effettuare le segnalazioni vige per l'intera durata della relazione con il cliente e non è limitato, quindi, alle sole fasi di instaurazione o di chiusura del rapporto; la decisione dei clienti di interrompere un rapporto non rappresenta, di per sé, elemento di sospetto;
- valutano i profili di eventuale anomalia anche con riferimento all'operatività di altri intermediari, nazionali ed esteri; in tale contesto, particolare attenzione va prestata all'attività che interessa intermediari di non elevata reputazione ovvero soggetti operanti in Paesi segnalati come "non cooperativi".

L'obbligo di segnalazione sussiste anche con riferimento a operazioni prive di importo. Per le operazioni che comportano movimenti finanziari, gli intermediari possono individuare una soglia minima di attenzione in base a criteri di funzionalità, economicità ed efficacia. Specifico rilievo è attribuito alla movimentazione del contante per importi non usuali.

La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e costituisce una comunicazione funzionale all'avvio di approfondimenti sul piano economico e finanziario e, successivamente, di eventuali indagini investigative. L'adempimento degli obblighi segnalatici non esclude, quindi, che l'intermediario denunci fatti ritenuti penalmente rilevanti all'Autorità Giudiziaria.

Le operazioni di natura illecita che non presentano profili di sospetto su una connessione con fenomeni di riciclaggio, ma sono finalizzate a procurare un danno all'intermediario sono valutate ai fini di una segnalazione alla sola Autorità Giudiziaria.

Particolare attenzione è richiesta nella valutazione dell'operatività anomala riconducibile a soggetti in relazione ai quali sono pervenute richieste di informazioni nel quadro di indagini penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. In tale ambito, gli intermediari valutano se integrare il contenuto delle informazioni trasmesse all'Autorità Giudiziaria con riferimento a tali nominativi ovvero se procedere alla segnalazione di una operazione sospetta con la massima tempestività (cfr. infra, 4.3.).

Gli intermediari si dotano di adeguate procedure interne atte a evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio. Il "rischio di riciclaggio" aumenta quando è minore la conoscenza del cliente e risultano inadeguati i controlli interni: tali elementi pregiudicano la capacità degli intermediari di assolvere correttamente agli obblighi in materia di segnalazione delle operazioni sospette e possono, in ultima analisi, minare la reputazione dell'intermediario.

2. La conoscenza della clientela

2.1 L'importanza di una approfondita conoscenza della clientela

Gli intermediari effettuano l'analisi del grado di anomalia di una operazione con riferimento alle caratteristiche del cliente che la pone in essere (2). Il dato oggettivo va integrato con le informazioni sul cliente in possesso dell'intermediario, nel valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione con il profilo economico-finanziario che deve essere dichiarato dal cliente medesimo; particolare attenzione è richiesta qualora risulti che il cliente non svolge attività con rilievo economico.

Ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività - sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli schemi contrattuali utilizzati - richiedono l'attivazione della procedura di segnalazione.

La valutazione delle operazioni è effettuata in base al patrimonio informativo sulle capacità e sulle necessità economiche del cliente in possesso degli intermediari; questi ultimi, pertanto, non devono farsi carico di ulteriori attività di accertamento, di competenza delle Autorità di ciò istituzionalmente incaricate.

Una approfondita conoscenza del cliente costituisce, da un lato, un momento fondamentale del percorso logico che porta alla valutazione dell'operazione ai fini dell'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta, dall'altro, un requisito essenziale dell'attività di intermediazione, in quanto consente di individuare i profili di rischio e le possibilità di sviluppo della relazione d'affari.

Gli intermediari assumono ogni opportuna iniziativa per affinare la conoscenza della clientela e cogliere eventuali contraddizioni tra il profilo economico del cliente e le prestazioni da questo richieste.

Gli intermediari si adoperano per instaurare con la clientela un rapporto di comunicazione in un clima di reciproca fiducia. I clienti sono resi edotti degli obblighi della normativa antiriciclaggio, delle finalità che questa si prefigge e della riservatezza nell'utilizzo delle informazioni raccolte; ciò favorisce la collaborazione nelle procedure di identificazione e nell'ottenere chiarimenti, ulteriori informazioni ovvero i documenti necessari. In tale contesto, qualora un cliente proponga modalità operative poco trasparenti l'intermediario deve illustrarne i possibili rischi e prospettare modalità corrette.

Gli organi aziendali devono predisporre misure atte ad assicurare che alla corretta identificazione anagrafica si accompagni l'acquisizione di informazioni esaurienti e veritiere sulla situazione economica e finanziaria del cliente nonché sulle motivazioni economiche sottostanti alle operazioni richieste o eseguite e alla relazione finanziaria nella quale esse si iscrivono.

Particolari cautele devono essere adottate nelle relazioni intrattenute mediante il canale telefonico o telematico per le operazioni che si configurano come particolarmente irrituali o che comportano rilevanti movimentazioni; in tali ipotesi andranno previsti specifici oneri informativi a carico della clientela.

La normativa antiriciclaggio prevede che, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso, gli organi investigativi informino l'Ufficio italiano dei cambi che, a sua volta, ne dà notizia all'intermediario segnalante.

La conoscenza dell'eventuale esito negativo di una segnalazione consente all'intermediario di rimuovere i motivi di sospetto sull'operatività del cliente, preservando così le proprie relazioni commerciali con il medesimo. Il processo di feedback produce anche effetti positivi di carattere più generale, consentendo di affinare i processi valutativi in essere presso gli intermediari.

2.2. Gli strumenti per migliorare la conoscenza della clientela

La rilevazione e l'organizzazione accentrata dei dati relativi ai rapporti con il cliente costituiscono il presupposto per un compiuto esame del suo profilo economico - finanziario. Oggetto di rilevazione devono essere tutte le informazioni raccolte in ordine all'attività svolta, al contesto economico in cui si colloca, al fabbisogno di servizi finanziari, agli eventuali rapporti con altri intermediari.

Il necessario punto di partenza è rappresentato dai dati contenuti nell'anagrafe, che ricomprendono informazioni su tutti i rapporti direttamente e/o indirettamente intrattenuti con l'intermediario, le garanzie prestate e ricevute e le deleghe a operare rilasciate a terzi. Su tale livello di base si innestano, a seconda della complessità e dell'articolazione operativa degli intermediari, ulteriori livelli informativi attinenti alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale.

Nell'organizzare le proprie evidenze sulla clientela, gli intermediari tengono conto delle informazioni sui collegamenti significativi che i clienti intrattengono tra di loro e con altri soggetti. Assumono in proposito rilievo non solo l'esistenza di relazioni societarie di gruppo, ma

anche i legami contrattuali, finanziari, commerciali o di altra natura che consentono di cogliere la giustificazione di operazioni che devono essere inquadrate in un contesto più ampio.

Elementi di giudizio sulla clientela devono essere acquisiti attraverso lo scambio di informazioni con altri intermediari appartenenti al medesimo gruppo o rientranti nell'ambito della vigilanza consolidata.

Gli intermediari tenuti alle segnalazioni devono acquisire le informazioni anche da soggetti esterni che gestiscono funzioni aziendali in outsourcing ovvero che svolgono attività di provider; la delega di funzioni aziendali a società o collaboratori esterni non può in ogni caso incidere negativamente sulla conoscenza della clientela da parte di ciascun intermediario e non può giustificare la mancata percezione di sintomi di anomalia di una operazione o di un rapporto.

Adeguate procedure assicurano l'utilizzo delle informazioni che la clientela è tenuta a fornire con riferimento alla propria situazione finanziaria e alla propensione al rischio nell'ambito della prestazione di servizi di investimento nonché delle comunicazioni che i clienti effettuano relativamente all'operatività con l'estero.

Il quadro conoscitivo deve essere costantemente aggiornato con le evidenze relative alle operazioni progressivamente poste in essere e con le informazioni provenienti dai vari punti della struttura operativa dell'intermediario.

Gli accertamenti bancari e gli ulteriori provvedimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria (misure di prevenzione, rinvii a giudizio, ecc.) sono utilizzati per la valutazione sulla qualità dei clienti così come le notizie di stampa, specie se relative a operazioni finanziarie internazionali irregolari, le comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e tutte le altre informazioni desumibili sulla piazza.

Nella tenuta e nell'aggiornamento delle evidenze sulla clientela gli intermediari si avvalgono di idonei sistemi informatici.

Le evidenze devono consentire di individuare il profilo economico-finanziario del cliente e di determinare una fascia di operatività normale che abbia riguardo a parametri sia quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni, sia qualitativi, come la tipologia e le condizioni di utilizzazione dei servizi: in tale ambito particolare attenzione è prestata alle operazioni concluse con il canale telefonico o telematico.

La gestione accentrata delle evidenze integrate provenienti da tutti i settori operativi consente di soddisfare con un unico strumento sia le tradizionali esigenze di cautela e di contenimento dei rischi verso la clientela, sia quelle di sviluppo dell'attività e di marketing, sia infine quelle connesse a un ordinato e corretto svolgimento dell'attività, tra cui si collocano i compiti di contrasto al riciclaggio.

L'estensione su scala internazionale del fenomeno del riciclaggio richiede che gli intermediari coinvolgano anche i punti operativi esteri, assoggettati alla normativa antiriciclaggio del Paese di insediamento, nella formazione del patrimonio informativo relativo alle persone che hanno relazioni d'affari con l'intermediario.

Gli intermediari devono pertanto favorire lo scambio di informazioni utili per la compiuta conoscenza della clientela, sia fornendo alle strutture insediate all'estero notizie sui clienti che intendono svolgere oltre frontiera la loro attività, sia richiedendo alle strutture estere informazioni sulla loro operatività;

inoltre, i sistemi informatici devono garantire l'utilizzo di un patrimonio informativo adeguato e aggiornato e consentire la possibilità di trarre evidenze integrate.

Ciascun intermediario è invitato a valutare se le iniziative assunte dai clienti per ampliare la propria attività a livello internazionale siano coerenti con l'attività economica svolta e i suoi possibili sviluppi; in tale ambito va prestata particolare attenzione alle operazioni che coinvolgono soggetti insediati in Paesi segnalati come "non cooperativi" ovvero realizzate mediante transazioni commerciali o finanziarie non giustificate.

Per garantire l'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva, particolare rilievo assume l'ordinata tenuta dell'Archivio Unico Informativo previsto dalla normativa antiriciclaggio. Un archivio nel quale siano correttamente registrate le informazioni previste dalla legge costituisce il presupposto per consentire la ricostruibilità dell'operatività della clientela.

Eventuali categorie di operazioni segnalate nell'Archivio Unico Informativo ancora manualmente devono essere inserite con procedure automatizzate nel più breve tempo possibile. Le procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di effettuare ricerche.

3. I controlli interni

3.1. Il sistema dei controlli interni

Al fine di assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, alcune discipline di settore richiedono agli intermediari sottoposti a vigilanza di predisporre un efficace sistema dei controlli interni per la rilevazione e la gestione dei rischi; in tale ambito rientra anche il "rischio di riciclaggio".

Il sistema dei controlli interni costituisce in ogni caso un presidio insostituibile per difendere l'integrità e l'autonomia aziendale.

La predisposizione di adeguate misure organizzative e la corretta attuazione delle procedure di analisi delle operazioni sospette forma oggetto dei controlli, anche ispettivi, da parte delle autorità di vigilanza di settore e dell'UIC (3).

I controlli maggiormente coinvolti ai fini antiriciclaggio sono quelli di linea, diretti a garantire la corretta esecuzione delle operazioni e l'affidabilità dei flussi informativi, e quelli periodici, affidati al collegio sindacale e, laddove presenti, ai revisori interni ed esterni.

I controlli di linea devono individuare i presidi necessari per garantire la presenza di adeguate procedure di acquisizione ed elaborazione di tali informazioni. Tali procedure devono essere periodicamente verificate.

Flussi informativi tempestivi ed esaurienti, capaci di rappresentare correttamente i fatti di gestione, risultano di cruciale importanza per il rispetto della normativa antiriciclaggio. Il patrimonio dei dati raccolto nell'anagrafe dei clienti - primario archivio elementare che censisce gli utenti, anche occasionali, degli intermediari - deve essere attentamente tutelato; ogni intervento suscettibile di inficiare il mantenimento dei dati nell'archivio va precedentemente sottoposto al vaglio di una struttura di controllo.

Il crescente utilizzo in campo finanziario di canali distributivi basati su forme di comunicazione a distanza, tra i quali la rete Internet, può aumentare il rischio di un coinvolgimento degli intermediari in fenomeni di riciclaggio; la delocalizzazione geografica e la spersonalizzazione del rapporto rendono più difficile conoscere le condizioni economiche della clientela e le motivazioni delle operazioni richieste.

Gli intermediari verificano che i sistemi informativi adottati consentano l'immediato aggiornamento dell'andamento della relazione con il cliente, la tempestiva informazione degli organi decisionali e una tendenziale condivisione delle conoscenze all'interno dell'azienda. Gli intermediari che operano diffusamente in tali comparti devono pertanto attivare gli opportuni controlli per verificare, specie in caso di importi significativi, la provenienza delle disponibilità finanziarie e acquisire le informazioni di base sulla natura dell'operazione.

Il collegio sindacale è chiamato a svolgere un ruolo attivo e propositivo nella formulazione di adeguati programmi e procedure di accertamento per verificare l'osservanza dell'intera normativa antiriciclaggio e, in particolare, degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. I sindaci devono periodicamente controllare la funzionalità e l'efficienza di tali meccanismi e valutare il permanere delle condizioni di qualità in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale, della struttura organizzativa e dell'articolazione dei canali distributivi.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia, il collegio sindacale deve avvalersi di tutte le unità organizzative deputate, all'interno dell'organizzazione aziendale, allo svolgimento di funzioni di controllo, prima tra tutte l'internal audit.

Anche i revisori esterni, laddove presenti, rivestono un ruolo essenziale; per programmare e svolgere efficacemente le proprie valutazioni sull'attendibilità delle informazioni contabili e di bilancio, infatti, essi devono conoscere il sistema dei controlli interni dell'azienda presso la quale svolgono l'incarico. Il collegio sindacale stabilisce collegamenti funzionali con tali soggetti al fine di essere

informato su eventuali disfunzioni e anomalie gestionali che dovessero emergere nell'esercizio delle loro funzioni e che potrebbero costituire un utile elemento di valutazione per i sindaci ai fini dello svolgimento dei compiti di pertinenza.

3.2. La formazione del personale

Gli intermediari pongono in essere una attenta opera di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi di segnalazione. Le presenti "Istruzioni" devono essere divulgate e opportunamente illustrate a tutto il personale, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale presta l'attività lavorativa o la collaborazione.

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto. Il personale deve essere portato a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi.

L'addestramento e la formazione del personale devono riservare particolare cura allo sviluppo di una specifica preparazione dei dipendenti e dei collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela.

Tale attività deve essere estesa, su un piano più generale, all'importanza del principio della conoscenza del cliente, per consentire la ricostruzione del suo profilo finanziario.

Specifici programmi di formazione appaiono opportuni per il personale appartenente alla struttura deputata a tenere i rapporti con l'UIC. A tali dipendenti si richiede un continuo aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

L'attività di qualificazione del personale deve rivestire carattere di continuità e di sistematicità e va svolta nell'ambito di programmi organici, che tengano conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dagli intermediari. Annualmente deve essere sottoposta al Consiglio di amministrazione di ciascun intermediario una relazione in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio.

Gli intermediari invitano il personale a verificare, prima di instaurare nuovi rapporti, l'effettiva iscrizione delle controparti negli albi previsti dalla legge per le varie forme di operatività. Non devono essere intrattenuti rapporti con soggetti abusivi, anche per la concorrenza sleale svolta nei confronti degli operatori legali; particolare attenzione va prestata al fenomeno dell'usura. In tale contesto va richiamata l'attenzione sulla figura di reato introdotto dall'art. 16, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, che punisce i dipendenti che indirizzano una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria. Il personale deve essere sensibilizzato affinché nell'anagrafe clienti e nell'Archivio Unico Informatico siano esattamente inseriti tutti i dati anagrafici della clientela e correttamente riportata l'indicazione dell'attività economica svolta.

Gli intermediari devono diffondere l'informativa ricevuta dall'UIC in merito all'eventuale esito negativo della segnalazione tra gli addetti alla struttura delegata a scambiare informazioni con l'UIC. Possono inoltre prevedere canali informativi interni diretti ai dipendenti che hanno contribuito alla valutazione preliminare alla segnalazione.

Un supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione della complessiva disciplina può essere fornito dalle associazioni di categoria o da altri organismi esterni, attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.

3.3. I controlli sull'operato di dipendenti e di collaboratori

I competenti organi aziendali delineano una struttura dei controlli volta a prevenire o a far emergere tempestivamente eventuali episodi di infedeltà da parte dei dipendenti o degli altri collaboratori.

Con riferimento a singole strutture operative o aree di lavoro devono essere poste in evidenza operazioni ripetitive riconducibili agli indici di anomalia.

Vanno rilevate eventuali anomalie connesse alla assidua e non giustificabile presenza in azienda dei responsabili di settori considerati nevralgici ovvero al tenore di vita del tutto incoerente con i redditi percepiti.

Opportuni controlli devono essere previsti nel caso di trasferimento dei rapporti presso altra succursale del medesimo intermediario in occasione di correlati trasferimenti di dipendenti o collaboratori. Nel caso di clientela acquisita in relazione all'assunzione di dipendenti o alla stipula di contratti di collaborazione con personale proveniente da altri intermediari deve essere assicurato un attento ed esaustivo vaglio iniziale della clientela eventualmente acquisita.

La mancata comunicazione ai competenti organi aziendali di nuovi e significativi elementi negativi di valutazione della clientela va inquadrata come fenomeno di infedeltà da parte dei dipendenti o dei collaboratori, specie se con funzioni a rilevanza esterna.

Devono essere poi monitorate le ipotesi in cui singole succursali degli intermediari richiedano alla direzione generale approvvigionamento di contante o presentino transazioni in contante per importi non proporzionati rispetto alle presumibili esigenze dell'area di insediamento o della clientela servita.

Gli intermediari adottano strumenti atti a consentire la costante verifica dell'attività che transita per i collaboratori esterni, anche in un'ottica tesa a rilevare eventuali operazioni sospette poste in essere dai loro clienti, e prestano attenzione alla regolarità del comportamento dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dell'altro personale non dipendente.

3.4. La moneta elettronica

L'evoluzione in atto nei sistemi di pagamento richiama l'attenzione sulla possibilità di utilizzo a fini di riciclaggio della moneta elettronica (4). Gli orientamenti maturati in ambito europeo e le linee guida della Banca d'Italia (5) prevedono l'adozione di specifiche cautele sia nella definizione delle caratteristiche dello strumento di pagamento, sia relativamente alle modalità del suo utilizzo nell'ambito del circuito di riferimento.

Tali cautele vanno individuate con riguardo agli schemi operativi utilizzati in concreto, suscettibili di continui sviluppi indotti dall'innovazione tecnologica, e possono, ad esempio, riguardare: l'apposizione di limiti al valore degli acquisti; l'impossibilità di trasferire somme da un dispositivo elettronico a un altro ovvero, ove ciò sia consentito, la tracciabilità di detti trasferimenti (6); la determinazione di limiti di avvaloramento per un singolo dispositivo elettronico (ad esempio, per la singola carta) in linea con l'ammontare massimo presente nella scala dei tagli delle banconote; forme di controllo sui distributori di carte di pagamento e sugli esercizi convenzionati per il perfezionamento di transazioni concluse con l'utilizzo di tale strumento; la registrazione di richieste di rimborso anomale, per frequenza ovvero per ammontare, di somme relative a crediti in moneta elettronica.

4. La procedura di segnalazione

4.1. L'iter segnalativo interno all'intermediario

Ogni intermediario definisce e formalizza nella normativa interna una procedura per la segnalazione delle operazioni sospette allo scopo di garantire certezza di riferimento per il personale, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura. L'iter della segnalazione prevede una doppia valutazione delle operazioni sospette; tale procedura è strutturata sul modello operativo tradizionale delle banche e va interpretata alla luce dell'evoluzione tecnica dell'attività bancaria e delle modalità operative tipiche degli altri intermediari.

La procedura individua da ciascun intermediario prevede un contenuto numero di livelli attraverso in quali transita la segnalazione prima di giungere al "responsabile aziendale dell'antiriciclaggio", indicato dalla normativa come "titolare dell'attività, rappresentante legale o suo delegato"; va assicurata celerità, riservatezza e facilità di confronto tra chi matura il sospetto e tale responsabile.

Nel percorso possono contemplarsi momenti di verifica e di controllo, eventualmente con l'ausilio di funzioni di supporto e di consulenza interna, senza che da ciò derivi pregiudizio per la riservatezza e l'efficienza della procedura.

L'iter valutativo seguito deve essere sempre ricostruibile su base documentale, specie qualora si sia pervenuti alla conclusione di non effettuare la segnalazione. Ciò agevola i controlli interni e assicura la ricostruibilità a posteriori delle motivazioni che hanno determinato le decisioni assunte dai soggetti responsabili.

I competenti organi aziendali adottano misure tese ad assicurare che il personale a diretto contatto con la clientela sia pronto a dare impulso alla segnalazione. Va comunque sollecitata la sensibilità di tutto il personale che cura i rapporti con la clientela, sia esso addetto alle strutture centrali o a singoli punti operativi e senza distinzioni basate sulla tipologia del rapporto giuridico in base al quale è legato all'intermediario.

Il crescente ricorso da parte degli intermediari all'instaurazione e alla gestione di rapporti "a distanza" impone di prestare particolare attenzione alla definizione di procedure idonee. Nel caso di rapporti mediati da persone incaricate delle fasi di sviluppo e mantenimento delle relazioni a diverso titolo legate all'intermediario, l'impulso alla segnalazione deve partire proprio da tali collaboratori (7).

Qualora il rapporto con la clientela transiti unicamente per il personale con il quale non si instaurano relazioni continuative (ad es. addetti al call center o cc.dd. phone banking) ovvero attraverso il canale telematico (cc.dd. e-banking o internet banking) gli intermediari assumono iniziative volte comunque ad assicurare una adeguata conoscenza del cliente e della sua operatività. L'analisi del cliente prevede il ricorso a procedure di esame su base statistica delle operazioni effettuate e possono contemplare visite da parte di collaboratori esterni.

Il "responsabile aziendale dell'antiriciclaggio", prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell'operazione sulla base di tutti gli elementi conoscitivi disponibili; in ogni caso è tenuto a valutare le operazioni che presentano profili di eventuale anomalia anche in assenza di un impulso riveniente dalla struttura operativa.

La procedura deve prevedere momenti di scambio informativo tra i distinti livelli e una valutazione dell'operazione da parte di tutto il personale comunque coinvolto.

Nello svolgimento dei propri compiti è possibile che la funzione di internal auditing, anche se affidata a collaboratori esterni, e il collegio sindacale rilevino operazioni che, per caratteristiche economico finanziarie, manifestano profili di anomalia. In tali ipotesi devono essere raccolte le informazioni

rilevanti, anche avvalendosi delle strutture operative dell'intermediario e deve essere effettuata una prima valutazione sulla natura di tale operatività, procedendo, ove del caso, a trasmettere un'adeguata informativa al responsabile aziendale dell'antiriciclaggio. In ogni caso, l'iter valutativo seguito deve essere ricostruibile su base documentale.

Tale procedura potrà essere seguita anche dal personale delle società incaricate della revisione contabile per le operazioni anomale eventualmente riscontrate nell'ambito della loro attività.

4.2. La tutela della riservatezza

Nell'ambito della procedura di segnalazione, gli intermediari adottano misure volte ad assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni; in tale ambito sono previste specifiche forme per la custodia degli atti e dei documenti in cui sono contenute le loro generalità.

La segnalazione inoltrata all'UIC deve essere priva di qualsiasi riferimento al nominativo della persona fisica segnalante. Nella segnalazione sono riportati solo gli estremi della struttura che fa capo al responsabile aziendale dell'antiriciclaggio.

Ogni diffusione non necessaria delle informazioni deve essere evitata all'interno dell'intermediario e all'esterno; la violazione di tale divieto è punita penalmente dalla legge n. 197/91.

4.3. La sospensione delle operazioni

La normativa antiriciclaggio prevede che le segnalazioni siano inoltrate all'UIC "senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione". Gli organi aziendali impartiscono quindi istruzioni idonee a consentire un equo temperamento tra l'esigenza di tempestività e quella di effettuare un'adeguata valutazione dell'operazione.

La mancanza di un termine specifico entro il quale effettuare la segnalazione non può interpretarsi come possibilità di informare l'UIC oltre ogni ragionevole lasso di tempo. Un iter valutativo non pienamente giustificato può infatti inficiare la previsione normativa che consente la sospensione delle operazioni, per un massimo di quarantotto ore, per consentire il coordinamento con gli organi investigativi.

Gli intermediari predispongono pertanto adeguate procedure operative per valutare le operazioni in corso di esecuzione e garantire una pronta ed esaustiva informativa dell'UIC.

Massima tempestività nella segnalazione è assicurata ove l'operazione preveda il rilascio al cliente di contante o di valori assimilabili, per significativo ammontare, soprattutto se la medesima è effettuata da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione ovvero da soggetti agli stessi collegati.

Gli intermediari possono preavvisare telefonicamente, via telefax o con strumenti telematici l'UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

4.4. Il ricorso a programmi informatici di selezione delle operazioni

La scelta in merito all'adozione di programmi informatici di ausilio alla valutazione delle operazioni in base a parametri prefissati è rimessa all'autonomia organizzativa degli intermediari.

L'individuazione su base automatica di operazioni anomale non può che svolgere esclusivamente un ruolo di ausilio nella valutazione di operazioni con caratteristiche anomale in considerazione sia della possibilità di utilizzare standard prefissati solo per taluni indici di anomalia, sia della costante evoluzione delle tecniche di riciclaggio.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'intermediario per l'adeguatezza delle procedure interne di valutazione a garantire il rispetto degli obblighi imposti dalla legge. La mancata selezione automatica non esclude la responsabilità dell'intermediario per l'omessa segnalazione di una operazione che si presentava sospetta.

Devono essere utilizzate procedure informatiche per l'individuazione automatica di indicatori di anomalia per l'operatività che transita su canali telefonici o reti telematiche.

Strumenti di rilevazione statistica sono infatti idonei a monitorare le operazioni effettuate sotto il profilo della ripetitività e della significatività di importo, avendo presente che tale operatività è caratterizzata da numerosi trasferimenti. Le operazioni evidenziate devono essere poi sottoposte ad analisi secondo l'ordinaria procedura di valutazione.

4.5. La trasmissione della segnalazione e il rapporto con l'UIC

Per la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette all'UIC vanno applicate le disposizioni emanate dall'Ufficio (cfr. G.U. n. 201 del 29 agosto 1997).

La circolare dell'UIC specifica il contenuto della segnalazione indicando uno schema segnaletico articolato che gli intermediari devono compilare per fornire le informazioni necessarie per la qualificazione dell'operazione. Al fine di agevolare il compito dei segnalanti e ridurre i costi della procedura, l'UIC distribuisce a tutti gli intermediari un software di supporto alla produzione delle segnalazioni che ne consente l'invio anche in forma cifrata.

Il rapporto tra gli intermediari e l'UIC è incentrato su collaborazione, confidenzialità e fiducia. Le segnalazioni sono corredate da dettagliate informazioni sul profilo economico e finanziario del soggetto segnalato e sugli eventuali collegamenti (operativi, societari, ecc.) con altri soggetti.

Gli intermediari forniscono pronta ed esaustiva risposta alle eventuali richieste di informazioni; laddove emergano elementi ulteriori, integrano l'informativa già trasmessa.

Ciascun intermediario individua al proprio interno una struttura accentrata delegata a scambiare con l'UIC tutte le comunicazioni relative alle segnalazioni, compresi gli eventuali approfondimenti richiesti dall'Ufficio; tale struttura fa capo al responsabile aziendale dell'anticiclaggio.

Per gli intermediari di rilevanti dimensioni non può escludersi la possibilità di designare più delegati responsabili dei rapporti con l'Ufficio italiano dei cambi; in tali ipotesi va comunque assicurato il coordinamento dell'attività dei delegati e il loro accesso a tutte le informazioni in possesso dell'intermediario. Peraltro, i benefici che appaiono riconducibili allo sviluppo di una relazione costante tra l'Ufficio e il responsabile presso l'intermediario induce a limitare l'utilizzo di tale possibilità.

Gli intermediari organizzati in forma di gruppo possono adottare procedure unitarie e devono assicurare forme di collaborazione operativa che utilizzino le informazioni disponibili presso l'intero gruppo.

Nel caso di intermediari di ridotte dimensioni, potrebbe rilevarsi l'opportunità di condurre approfondimenti con l'ausilio degli organismi di categoria; all'interno di tali organismi potrà quindi essere individuata una struttura che effettui il vaglio di secondo livello sulle operazioni ritenute anomale e rivesta il ruolo di delegato nei rapporti con l'UIC.

Per la trasmissione delle segnalazioni gli intermediari devono utilizzare di regola procedure informatiche o telematiche.

PARTE SECONDA

Indici di anomalia

Introduzione alla casistica

La normativa anticiclaggio stabilisce l'obbligo per gli intermediari di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio, muovendo dalla considerazione dei connotati oggettivi delle operazioni (caratteristiche, entità, natura), dei profili soggettivi del cliente (capacità economica e attività svolta) e di ogni altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate.

Con il termine "operazione" si intende non solo l'effettuazione di un determinato atto, ma anche un insieme di movimentazioni che appaiono tra loro funzionalmente ed economicamente collegate.

Il metodo valutativo muove dalla considerazione che, nella maggior parte dei casi, la configurazione oggettiva dell'operazione è di per sé neutra e quindi non consente di individuare con immediatezza le finalità sottostanti. Operazioni che - per importo, modalità, canale distributivo, localizzazione territoriale - sono normali se effettuate da un cliente con determinate caratteristiche, possono risultare di valore sproporzionato o comunque economicamente non giustificabili se richieste da un altro cliente. Allo stesso modo, comportamenti in linea con la capacità economica e l'operatività svolta possono risultare anomali alla luce di altre notizie di cui l'intermediario dispone in virtù della propria attività.

La casistica fornisce indicazioni esemplificative di anomalia che attengono alla forma oggettiva dell'operazione in presenza delle quali l'intermediario, sulla base di tutte le altre informazioni di cui dispone, deve procedere a ulteriori approfondimenti al fine di formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.

L'elencazione contiene in primo luogo indicazioni di anomalia riferite a tutte le categorie di operazioni.

Sono poi precisati ulteriori indici classificati secondo la tipologia degli strumenti utilizzati. E' infine dedicata specifica attenzione ai comportamenti dei clienti che effettuano operazioni che per tipologia, oggetto, frequenza e dimensioni risultano incoerenti con l'attività svolta o con la propria situazione economico-patrimoniale.

Per agevolare la lettura e la comprensione degli indicatori, vengono forniti taluni sub-indici esemplificativi, normalmente collegati alla specificità operativa degli intermediari.

L'elenco non deve essere considerato esaustivo, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie. Gli intermediari, sulla base della propria esperienza e del segmento di mercato nel quale operano, devono quindi integrare o specificare gli indicatori di anomalia. A tal fine potranno avvalersi dei criteri riportati nella prima parte del presente documento.

La casistica non va intesa come un insieme di controlli meramente formali, ma come strumento operativo da utilizzare per le verifiche aziendali, tenendo presente che l'assenza dei profili di anomalia individuati nelle Istruzioni non è sufficiente, di per sé, a escludere il sospetto che un'operazione possa essere connessa con fatti di riciclaggio.

Gli indicatori sono formulati con riferimento all'ipotesi che il cliente sia conosciuto dall'intermediario, indipendentemente dal canale distributivo utilizzato (dipendenze, promotori finanziari, agenti assicurativi, canali telefonici o telematici, ecc.).

Per quanto concerne le operazioni sospette ricollegabili a profili fiscali, vanno tenute presenti le recenti modifiche al regime penale in materia tributaria. In tale contesto, per configurare l'ipotesi di illeciti penali connessi alle dichiarazioni fiscali, occorrerebbe conoscere, non solo i corrispettivi non dichiarati, ma anche la situazione soggettiva del contribuente per "ricostruire" l'ammontare dell'imposta evasa, ovvero essere venuti a conoscenza dell'inserimento di eventuali fatture false in dichiarazione. Viceversa, il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti è considerato delitto indipendentemente da qualsiasi soglia quantitativa; nella valutazione dei profili di sospetto in quest'ultimo caso va considerato che l'emissione di tali documenti, oltre a essere ritenuta una violazione di particolare gravità, può anche costituire un mezzo per celare altre fattispecie di natura delittuosa.

Nel caso di operazioni richieste da utenti occasionali, la valutazione - qualora le informazioni sulla capacità economica e l'attività svolta risultino insufficienti - deve concentrarsi soprattutto sulle caratteristiche tecniche dell'operazione, e in particolare sulla sua entità.

Nella fase di avvio di un nuovo rapporto l'intermediario deve assumere un atteggiamento improntato a maggiore prudenza. Qualora sia utilizzato il canale telematico o quello telefonico, un elemento di valutazione significativo è costituito dalle modalità dell'afflusso iniziale dei mezzi finanziari; qualora vi siano operazioni di importo rilevante e non suffragate da adeguate informazioni, l'intermediario può giungere fino a non accettare le operazioni richieste.

Qualora non si dia corso all'operazione e l'intermediario abbia comunque acquisito significativi elementi di sospetto, la segnalazione deve essere comunque inoltrata.

1. Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni

1.1. *Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori*

- frequenti afflussi di disponibilità finanziarie che vengono trasferite, dopo un breve intervallo di tempo, con modalità o destinazioni non ricollegabili alla normale attività del cliente, soprattutto se provenienti o destinate all'estero
 - alimentazione dei rapporti con strumenti (contante, titoli di credito, bonifici) che non appaiono coerenti con l'attività svolta dal cliente
- 1.2. *Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione, soprattutto se volte a eludere gli obblighi di identificazione e registrazione*
- frequenti operazioni per importi di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se effettuate in contante o per il tramite di una pluralità di altri intermediari, laddove non giustificate dall'attività svolta dal cliente
 - accensione di più libretti di deposito bancari o postali al portatore o di altri titoli equivalenti per importi di poco inferiori al limite di registrazione
 - prelievamento di ingenti somme mediante richiesta non motivata di assegni circolari di importo di poco inferiore al limite di registrazione
 - liquidazione di contratti aventi a oggetto strumenti finanziari ovvero di polizze assicurative effettuata richiedendo denaro contante o frazionamento dell'importo complessivo in numerosi titoli di credito
 - frequenti operazioni di disinvestimento di strumenti finanziari o di riscatto su polizze assicurative per importi unitari inferiori al limite di registrazione
 - alimentazione di conti in essere presso società fiduciarie tramite frequenti afflussi di disponibilità soprattutto se provenienti da una pluralità di intermediari e con modalità tali da eludere l'obbligo di registrazione

1.3. *Operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie*

- apertura e chiusura di rapporti utilizzati unicamente per l'esecuzione di specifiche operazioni
- afflussi finanziari di ingente ammontare, soprattutto se provenienti dall'estero, su rapporti per lungo tempo inattivi o poco movimentati
- versamenti ingenti su conti intestati a società effettuati dai soci o da soggetti a questi collegati con disponibilità non riconducibili all'attività della società stessa, soprattutto se in contante

1.4. *Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose per il cliente sotto il profilo economico o finanziario*

- acquisto, per importi rilevanti, di strumenti finanziari, polizze assicurative ovvero beni in leasing a prezzi non coerenti con i correnti valori di mercato o con il loro prevedibile controvalore
- estinzione anticipata di un contratto avente a oggetto strumenti finanziari o polizze assicurative, soprattutto se effettuata dopo poco tempo dalla stipula o con richiesta di liquidazione in contante
- stipula di un contratto di compravendita avente ad oggetto strumenti finanziari seguito da un successivo, ravvicinato, contratto uguale ma di segno contrario e di prezzo difforme fra i medesimi clienti
- piani di investimento o polizze di assicurazione sulla vita di tipologia non coerente con l'età del cliente
- versamento di anticipi relativi a premi assicurativi o canoni di leasing che risultano, senza plausibili giustificazioni, di entità notevolmente superiore a quella normalmente richiesta
- stipula di più contratti assicurativi sulla vita della medesima persona in un arco temporale ristretto

1.5. *Operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiono giustificati*

- utilizzo da parte di imprese o enti di conti intestati a amministratori, dipendenti o clienti, per effettuare operazioni di natura finanziaria o assicurativa
- rilascio di garanzie per la concessione di finanziamenti ad altri soggetti, qualora il rapporto tra garante e beneficiario non appaia giustificato
- stipula di contratti aventi a oggetto strumenti finanziari ovvero di polizze assicurative con vincoli o pegni a favore di terzi ovvero con beneficiari non appartenenti al nucleo familiare del contraente o non legati a questo da rapporti idonei a giustificare tali operazioni.

1.6. *Operazioni effettuate da terzi in nome o a favore di un cliente senza plausibili giustificazioni*

- prestazioni di garanzie, soprattutto se provenienti dall'estero, da parte di terzi non conosciuti dei quali non vengono fornite dal cliente sufficienti indicazioni in ordine ai rapporti commerciali o finanziari idonei a giustificare tali garanzie
- garanti, fornitori di beni in leasing o soggetti estranei al rapporto che, spontaneamente, intervengono se si verifica l'inadempimento del debitore e provvedono direttamente alla copertura dell'esposizione
- operazioni effettuate da delegati che, per frequenza o per ammontare, non sono ricollegabili all'attività economica o alle caratteristiche del delegante

1.7. *Operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati dall'operazione*

1.8. *Operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze*

2. Indici di anomalia relativi alle operazioni in contante e con moneta elettronica

2.1. *Prelevamento di denaro contante per importi rilevanti, salvo che il cliente non rappresenti particolari esigenze*

2.2. *Versamento di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile con l'attività economica del cliente*

2.3. *Ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal cliente*

- richieste frequenti e per importi significativi di assegni circolari contro versamento di denaro contante, anziché con l'utilizzo delle disponibilità presso l'intermediario
 - utilizzo frequente di contante per importi consistenti per effettuare, entro un breve intervallo di tempo, trasferimenti di fondi, soprattutto se con controparti insediate in paesi esteri
 - rilevanti e/o frequenti versamenti di premi assicurativi per contante, privi di apparente giustificazione, soprattutto nel caso di stipulazione di più rapporti
 - pagamento in contanti, per importi di rilevante ammontare, di somme dovute a seguito dell'utilizzo di carte di credito, specialmente se senza limitazioni di spesa
- 2.4. *Cambio di banconote con banconote di taglio diverso e/o di altre valute, soprattutto se effettuato senza transito per il conto corrente*
- cambio di banconote per importi significativi effettuato in un'unica soluzione o con scadenze ravvicinate, soprattutto se di taglio elevato
 - cambio di banconote in lire o valuta comunitaria con valuta di Paesi non comunitari effettuato nel periodo transitorio di introduzione dell'EURO, soprattutto se con elevata frequenza e per importi significativi
 - cambio di banconote in lire o valuta comunitaria con EURO effettuato nel periodo transitorio di introduzione dell'EURO, soprattutto se con elevata frequenza e per importi significativi

2.5. *Operazioni aventi a oggetto l'utilizzo di moneta elettronica che, per importo o frequenza, non risultano coerenti con l'attività svolta dal distributore o dal merchant ovvero con il normale utilizzo dello strumento da parte della clientela*

- richieste eccessive di moneta elettronica ovvero reiterate richieste di rimborso del valore non speso di moneta elettronica da parte di singoli distributori
- volumi di vendita anomali rispetto al tipo di attività esercitata da parte di un singolo merchant
- richieste di rimborso frequenti o di elevato ammontare, anche se frazionato, da parte di clientela relative a somme concernenti crediti in moneta elettronica non utilizzati

3. Indici di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e alle polizze assicurative

3.1. *Negoziazione di strumenti finanziari senza che l'operazione transiti sul conto corrente del cliente*

- presentazione di strumenti finanziari per l'incasso in contanti o per l'acquisto di altri strumenti finanziari, senza l'utilizzo del proprio conto corrente
 - acquisti frequenti per importi significativi o immotivatamente frazionati di strumenti finanziari pagati con denaro contante
 - disinvestimento parziale o totale di strumenti finanziari con trasferimento di somme in piazze diverse da quelle indicate nel contratto o a favore di soggetti diversi dagli intestatari ovvero a cointestatari inseriti solo negli ultimi mesi nel contratto d'investimento
- #### 3.2. *Negoziazioni di strumenti finanziari aventi scarsa diffusione tra il pubblico, ripetute con elevata frequenza e/o di importo rilevante, soprattutto se concluse con controparti insediate in Paesi non comunitari ovvero non appartenenti all'OCSE*
- #### 3.3. *Ricorso a tecniche di cointestazione dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o delle polizze assicurative ovvero variazioni delle intestazioni degli stessi senza plausibili giustificazioni*
- immotivata richiesta di frazionamento dell'investimento in più operazioni della stessa tipologia con diversi cointestatari, non giustificato da una logica di ripartizione del rischio ovvero di diversificazione dell'investimento
 - ricorrenza di uno stesso nominativo come cointestatario di più contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o di polizze assicurative con intestatari diversi
 - inusuale frequenza nelle variazioni degli intestatari dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o delle polizze assicurative ovvero variazioni contestuali alla liquidazione dell'investimento
 - cambio del contraente e/o del beneficiario di polizze assicurative a favore di terzi non appartenenti al nucleo familiare del contraente o non legati a questo da rapporti idonei a giustificare la variazione

4. Indici di anomalia relativi alle polizze assicurative vita e ai rapporti di capitalizzazione

4.1. *Stipulazione di diverse polizze di assicurazione con pagamento dei relativi premi mediante assegni bancari che presentano molteplici girate*

4.2. *Stipulazione di polizza di assicurazione sulla vita con beneficiario il portatore della polizza*

4.3. *Nomina di più beneficiari di polizze assicurative in modo tale che l'importo da liquidare risulti frazionato in tranche, non giustificata dai rapporti tra il cliente e i beneficiari*

4.4. *Liquidazione in un arco temporale ravvicinato di prestazioni relative a molteplici polizze sottoscritte da clienti diversi e aventi come beneficiario la stessa persona*

4.5. *Rilevanti e/o contemporanee richieste di riscatto e/o di prestito relative a più polizze assicurative, soprattutto qualora comportino l'accettazione di condizioni non convenienti, ovvero frequenti operazioni di riscatto parziale relative a polizze a premio unico di rilevante importo*

4.6. *In caso di pagamento di premi di rilevante importo, esercizio del diritto di revoca o del diritto di recesso di cui agli artt. 111 e 112 del d.lgs. 174/95*

4.7. *Stipulazione di un contratto di capitalizzazione con consegna da parte del contraente di titoli o altri beni (v. art. 40 d.lgs. 174/95) il cui possesso non sia giustificato dalla capacità economica e dall'attività svolta dallo stesso*

5. Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi

5.1. *Presentazione di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore al limite di legge ancora in circolazione, senza che il cliente fornisca adeguate spiegazioni sulla tardiva presentazione degli stessi*

5.2. *Utilizzo di lettere di credito e altri sistemi di finanziamento commerciale per trasferire somme tra Paesi, senza che la relativa transazione sia giustificata dall'usuale attività economica del cliente*

5.3. *Intestazione fiduciaria di beni e/o di strumenti finanziari qualora gli stessi risultino in possesso del cliente da un breve intervallo di tempo quando ciò non appaia giustificato in relazione alla situazione patrimoniale del cliente o all'attività svolta*

5.4. *Ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza o di servizi di custodia o frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, non giustificati dall'attività o dalle abitudini del cliente*

5.5. *Rilascio di deleghe a operare su cassette di sicurezza a terzi non facenti parte del nucleo familiare o non legati da rapporti di collaborazione o di altro tipo idonei a giustificare tale rilascio*

5.6. *Acquisto o vendita di rilevanti quantità di monete, metalli preziosi o altri valori, senza apparente giustificazione e/o non in linea con le condizioni economiche del cliente*

5.7. *Rapporti che presentano una movimentazione non giustificata dall'attività svolta dal cliente e che risultano caratterizzati da: versamenti frequenti di assegni o presentazione allo sconto di titoli, soprattutto se in cifra tonda, con pluralità di girate, con altri elementi ricorrenti ovvero emessi al portatore o a favore dello stesso traente; richiami dei titoli e ritorni di insoluti a volte seguiti da protesto; sostanziale pareggiamento degli addebiti e degli accrediti*

6. Indici di anomalia relativi al comportamento della clientela

6.1. *Clienti che si rifiutano o si mostrano ingiustificatamente riluttanti a fornire le informazioni occorrenti per l'effettuazione delle operazioni, a dichiarare le proprie attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri intermediari, a dare informazioni che, in circostanze normali, renderebbero il cliente stesso idoneo a effettuare operazioni bancarie, finanziarie o assicurative*

6.2. *Clienti che chiedono di ristrutturare l'operazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte dell'intermediario*

6.3. *Clienti che evitano contatti diretti con i dipendenti o i collaboratori dell'intermediario rilasciando deleghe o procure in modo frequente e ingiustificato*

6.4. *Clienti che presentano materialmente titoli o certificati per ingenti ammontari, soprattutto se al portatore, ovvero che, a seguito di operazioni di acquisto, ne richiedono la consegna materiale*

6.5. *Clienti che senza fornire plausibili giustificazioni si rivolgono a un intermediario o a un suo collaboratore lontani dalla zona di residenza o di attività, soprattutto se richiedono la domiciliazione della corrispondenza presso lo stesso*

clienti che per l'effettuazione di pagamenti derivanti da contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o da polizze assicurative si appoggiano a punti operativi lontani dalla zona di residenza o di attività ovvero variano frequentemente il punto operativo utilizzato

6.6. *Clienti che effettuano operazioni di importo significativo con utilizzo di contante o strumenti al portatore quando risulti che gli stessi sono stati recentemente sottoposti ad accertamenti disposti nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione*

6.7. *Clienti in situazione di difficoltà economica che effettuano operazioni di rilevante ammontare senza fornire plausibili giustificazioni in ordine all'origine dei fondi utilizzati*

clienti che provvedono inaspettatamente a estinguere totalmente o parzialmente proprie obbligazioni

clienti che chiedono la stipulazione di contratti assicurativi che comportano il versamento di premi di importo rilevante

clienti che acquistano strumenti finanziari per importi significativi

6.8. *Clienti che richiedono di effettuare operazioni con modalità inusuali, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità, o di importo rilevante*

clienti che chiedono di non far transitare nel proprio conto somme affluite su conti transitori e/o di attesa dell'intermediario

6.9. *Clienti, o garanti di clienti, che frequentemente e senza fornire plausibili giustificazioni chiedono la restituzione dei valori dati in garanzia previa costituzione della provvista necessaria all'acquisto di altri strumenti finanziari*

6.10. *Clienti che richiedono o intrattengono con gli intermediari rapporti con configurazione illogica*

apertura di numerosi conti presso il medesimo intermediario senza apparente giustificazione

instaurazione di rapporti con numerosi intermediari nella stessa zona senza logica giustificazione

1 Nel giugno 2000 il GAFI ha individuato i seguenti "Paesi e territori non cooperativi": Bahamas, Cayman Islands, Cook Islands, Dominica, Israel, Lebanon, Liechtenstein, Marshall Islands, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Russia, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines. Il Gafi si è riservato di valutare le iniziative assunte da tali Paesi per superare le carenze rilevate e di esaminare altre giurisdizioni. Alle valutazioni del GAFI sarà data adeguata diffusione da parte delle Autorità nazionali.

2 Nel documento con le locuzioni "clienti" o "clientela" si ricomprendono tutti i soggetti che hanno rapporti con gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi nonché con gli altri destinatari degli obblighi di segnalazione, normalmente individuati con altri termini, quali utenti, investitori, assicurati, contraenti, acquirenti, affidati, ecc.

3 Per gli intermediari non abilitati a effettuare operazioni di trasferimento di importo rilevante i controlli sono svolti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

4 La moneta elettronica consiste in un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso dietro ricezione di fondi corrispondenti e accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente. Tale strumento si può ricondurre a due principali tipologie: la card-based money (caricata su una carta di pagamento dotata o meno di microprocessore) e la software-based money (che si basa su software e viene caricata nella memoria del personal computer). La moneta elettronica costituisce uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro contante che gli operatori, eventualmente protetti dalla garanzia di anonimato, possono scambiare anche a notevole distanza, localizzandosi in Paesi carenti di adeguati controlli.

5 Contenuti rispettivamente, nel Rapporto sulla moneta elettronica della Banca Centrale Europea del 1998 e nel Libro bianco sulla sorveglianza del sistema dei pagamenti del 1999.

6 Tali trasferimenti di somme possono essere consentiti, per esempio, per utilizzare il credito residuo in un dispositivo di moneta elettronica, che potrebbe risultare non sufficiente per concludere una nuova transazione. Anche in questo caso, peraltro, è necessario adottare cautele atte a impedire l'avvaloramento senza limiti di un unico dispositivo elettronico; a tal fine, può tra l'altro essere prevista l'impossibilità di effettuare un nuovo trasferimento di somme prima di essere esaurito il credito residuo caricato su un diverso dispositivo.

7 Il coinvolgimento diretto dei promotori e degli agenti nella procedura di analisi delle operazioni sospette è stato sancito dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 374/99.

4.4 ALLEGATO

Circ. 22 agosto 1997 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 agosto 1997, n. 201).

Istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

1. Generalità.

1.1 Quadro normativo.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, formano oggetto di segnalazione all'Ufficio italiano dei cambi le operazioni che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

In particolare, con riferimento agli intermediari sottoposti all'obbligo di segnalazione, l'art. 3, comma 2, della legge n. 197 del 1991, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 153 del 1997, prevede che "il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti".

1.2 Ambito soggettivo.

Ai sensi del citato art. 3, sono tenuti ad effettuare le segnalazioni di operazioni sospette i soggetti indicati nell'art. 4 della legge n. 197 del 1991, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore per ammontari superiori a venti milioni di lire di cui all'art. 1 della stessa legge.

1.3 Ruolo dell'Ufficio italiano dei cambi.

Il decreto legislativo n. 153 del 1997, nel provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni sospette, in attuazione della delega contenuta nell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ha assegnato all'Ufficio italiano dei cambi, quale autorità amministrativa centrale in materia di anticiclaggio, il compito di ricevere le segnalazioni, analizzarle e approfondirle sotto il profilo finanziario, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettere da a) ad e), e di trasmetterle, infine, opportunamente arricchite, alle autorità investigative competenti.

La nuova disciplina della procedura di segnalazione e di successiva analisi delle transazioni sospette poggia su tre principi fondamentali: 1) la celerità della procedura; 2) l'arricchimento della segnalazione sotto l'aspetto finanziario;

3) la tutela della riservatezza del soggetto segnalante.

Per assicurare il corretto svolgimento dell'intera procedura di produzione della segnalazione, la necessaria omogeneità tra i dati segnalati, quelli presenti nei propri archivi e quelli eventualmente richiesti in seguito agli stessi segnalanti o ad autorità pubbliche, italiane od estere, nonché per poter procedere, ove ne ricorrano gli estremi, alla sospensione delle operazioni segnalate ai sensi dell'art. 3, comma 6, nuovo testo, della legge n. 197 del 1991, l'Ufficio italiano dei cambi individua di seguito il contenuto informativo della segnalazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c), della legge n. 197 del 1991, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 153 del 1997, "l'Ufficio italiano dei cambi può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all'art. 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse". A tal proposito, l'Ufficio si riserva di rivolgere agli intermediari specifiche richieste relative ad operazioni segnalate, in base alle esigenze conoscitive eventualmente emerse durante il processo di approfondimento finanziario della segnalazione.

Al fine di garantire la necessaria efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni nella fase della segnalazione ed in quella del successivo approfondimento, gli intermediari soggetti all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (cfr. § 1.2), sono tenuti a comunicare all'Ufficio italiano dei cambi, all'atto delle prime segnalazione e comunque, indipendentemente dalla effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta, entro il 30 settembre 1997, gli estremi (servizio o area di appartenenza, recapito telefonico e di fax) delle strutture di riferimento per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative alla procedura in parola. Gli intermediari organizzati in più strutture deputate all'invio delle segnalazioni di operazioni sospette sono tenuti ad identificare ogni singola struttura (cfr. § 4.2). Ogni variazione relativa agli estremi citati deve essere tempestivamente comunicata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 197 del 1991, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 153 del 1997, l'Ufficio italiano dei cambi dà notizia all'intermediario segnalante circa le segnalazioni che non hanno avuto ulteriore corso presso gli organi investigativi.

2. Oggetto della segnalazione.

2.1 Segnalazione iniziale.

Costituisce oggetto di segnalazione l'operazione che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 197 del 1991, solleva motivi di sospetto. Nell'indicazione dei motivi del sospetto, deve aversi particolare riguardo al contenuto delle "Indicazioni per la segnalazione di operazioni sospette" diffuse dalla Banca d'Italia.

E' considerata "operazione" sia una singola transazione sia un insieme di transazioni che appaiano tra loro funzionalmente ed economicamente collegate.

2.2 Segnalazione sostitutiva.

La segnalazione sostitutiva viene prodotta quando, in relazione ad una medesima operazione sospetta, si renda necessaria una rettifica dei dati già contenuti in una segnalazione iniziale.

La rettifica di una segnalazione può avvenire su iniziativa del segnalante ovvero su richiesta dell'Ufficio italiano dei cambi a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di anomalie o incongruenze nel contenuto della segnalazione. La segnalazione sostitutiva prende integralmente il posto di quella iniziale. Essa dovrà pertanto essere completa di tutti i dati precedentemente indicati oltretutto, ovviamente, dei dati risultanti dalla rettifica, e dovrà pertanto riportare la chiave identificativa della segnalazione iniziale (Tipo intermediario segnalante, Codice dell'intermediario segnalante, Numero identificativo della segnalazione, Data della segnalazione) nei campi corrispondenti (cfr. § 4.1).

2.3 Segnalazione di operazione non eseguita.

Al fine di consentire all'Ufficio, ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il potere di sospensione delle operazioni segnalate e non eseguite, ad esso attribuito dall'art. 3, comma 6, della legge n. 197 del 1991, così come risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 153 del 1997, si richiede la separata evidenza delle operazioni segnalate come non eseguite.

Poiché la non avvenuta esecuzione dell'operazione segnalata rende ancora più accentuata l'esigenza di tempestività nell'inoltro della segnalazione, è in tali casi data al segnalante la possibilità di effettuare la segnalazione in modo non completo.

In caso di segnalazione di un'operazione articolata in più transazioni tra loro collegate (cfr. § 2.1), l'operazione si considera eseguita quando tutte le transazioni indicate nella segnalazione sono eseguite.

3. Contenuto della segnalazione.

Il contenuto della segnalazione consiste in dati e notizie sull'operazione posta in essere nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.

Le informazioni richieste rientrano tra quelle la cui conoscenza da parte dell'intermediario segnalante è ritenuta indispensabile per un'esatta qualificazione del sospetto e rispondono ai criteri definiti nelle "Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette" diffuse dalla Banca d'Italia ad uso degli intermediari creditizi, riferiti alla generalità degli intermediari finanziari soggetti all'obbligo della segnalazione.

I dati necessari per la segnalazione sono desumibili in larga misura dall'Archivio unico informatico di cui all'art. 2 della legge n. 197 del 1991 e rientrano, in ogni caso, nell'insieme degli elementi a disposizione del titolare dell'attività tenuto all'effettuazione della segnalazione.

Lo schema di segnalazione, illustrato nell'allegato A, si articola in:

- informazioni generali sulla segnalazione e sul segnalante (quadro A);
- informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione e sul rapporto interessato dall'operazione segnalata (quadro B);
- informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita (titolare del conto e/o delle disponibilità movimentate) (quadro C);
- informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita (titolare del conto e/o delle disponibilità movimentate) (quadro D);
- informazioni su altri rapporti continuativi, legami con altri soggetti, altre operazioni effettuate non direttamente riconducibili al motivo del sospetto (quadro E);
- informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione (quadro F).

ISTRUZIONI SUL CONTENUTO INFORMATIVO DELLA SEGNALAZIONE

4. Informazioni generali sulla segnalazione e sul segnalante (quadro A).

4.1 Informazioni di riferimento della segnalazione.

Il campo TIPO SEGNALAZIONE, nel quale si fornisce l'indicazione sulla natura iniziale o sostitutiva della segnalazione, deve essere valorizzato con "0" nel caso di segnalazione iniziale, con "1" nel caso di segnalazione sostitutiva di una precedentemente inviata (cfr. § 2.2).

Il campo NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA SEGNALAZIONE deve essere valorizzato con un numero progressivo univoco nell'ambito dell'anno per ciascun segnalante, ovvero per ciascuna autonoma struttura deputata all'invio delle segnalazioni (cfr. § 1.3). Per le segnalazioni sostitutive, il numero identificativo deve essere lo stesso già assegnato alla segnalazione cui la rettifica si riferisce.

Nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE va indicata la data in cui viene prodotta per la prima volta la segnalazione. Pertanto, le eventuali segnalazioni sostitutive (campo TIPO SEGNALAZIONE contenente il valore "1") devono riportare la data della prima segnalazione cui la sostitutiva si riferisce.

Il campo DATA DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE deve riportare la data relativa all'inoltro della segnalazione. Per le segnalazioni iniziali, tale data coincide con quella indicata nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE. Per le segnalazioni sostitutive, invece, tale data sarà successiva alla data di invio della segnalazione iniziale cui si riferisce.

4.2 Dati anagrafici del segnalante.

Il campo TIPO DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE deve indicare il tipo di intermediario codificato secondo la tabella già utilizzata per l'Archivio unico informatico.

Il campo CODICE DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE deve contenere il codice assegnato dall'ente codificatore, comprensivo dell'eventuale codice di controllo, completato a destra da spazi. Tale codice deve essere valorizzato con le codifiche previste per l'Archivio unico informatico. Viene effettuata la verifica di correttezza del codice di controllo relativamente ai codici per i quali esso è previsto. In caso di pluralità di strutture di riferimento (cfr. § 1.3), ogni struttura segnalante viene identificata tramite un codice composto dal codice ABI, comprensivo del carattere di controllo, seguito dal codice CAB senza il codice di controllo.

Nel campo DENOMINAZIONE va indicata la ragione sociale del segnalante, riportandola così come compare nei documenti ufficiali dello stesso, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, a meno che questi non costituiscano le effettive ragioni sociali.

Il campo INDIRIZZO è riferito alla via e al numero civico della sede legale del segnalante.

Il campo CAB COMUNE deve riportare il CAB del comune della sede legale del segnalante, comprensivo di codice di controllo soggetto a verifica di validità, come da tabella impiegata per l'Archivio unico informatico.

Il campo COMUNE deve contenere la descrizione "in chiaro" del comune della sede legale.

Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune della sede legale, soggetta a verifica di validità in base alla presenza della sigla nella relativa tabella impiegata per l'Archivio unico informatico.

4.3 Dipendenza nella quale si è concretizzata l'attività sospetta.

In tale sezione del quadro A va indicata la dipendenza nella quale è stata posta in essere l'operazione segnalata, specificando il codice interno della dipendenza, il CAB, il comune e la sigla automobilistica della provincia. Valgono le medesime istruzioni di cui al § precedente.

4.4 Struttura preposta a fornire presso l'istituzione finanziaria segnalante informazioni relative all'operazione.

Si richiede di indicare nei campi compresi in tale sezione gli estremi di riferimento della struttura interna dell'intermediario da contattare per ogni eventuale comunicazione nel corso della procedura in relazione a segnalazioni effettuate (cfr. § 1.3). Le informazioni richieste concernono la denominazione del servizio o area di appartenenza della struttura e i numeri di telefono e di fax relativi.

5. Informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione e sul rapporto interessato dall'operazione segnalata (quadro B).

5.1 Informazioni inerenti l'operazione oggetto di segnalazione.

Nel caso in cui il sospetto per il quale viene effettuata la segnalazione sia riferito ad una pluralità di transazioni, deve essere indicato il numero complessivo di queste nel campo NUMERO TRANSAZIONI COLLEGATE (cfr. § 2.1).

Il quadro B va compilato tante volte quante sono le transazioni in cui si articola l'operazione da segnalare. Qualora le transazioni rilevanti siano in numero maggiore, l'intermediario riporta le indicazioni relative alle tre ritenute maggiormente significative ai fini della determinazione del sospetto, anche in ragione dell'importo e della tipologia.

Eventuali transazioni comprese nel collegamento e non ancora eseguite devono comunque essere segnalate tra le tre individuate.

Possono pertanto essere compilati fino a un massimo di tre quadri B, dei quali il primo, obbligatorio, è riferito alla transazione principale.

Si considera principale la transazione che consente l'esecuzione delle altre ad essa collegate.

Nel campo NOTE del quadro B (cfr. § 5.3) va comunque descritta l'operazione nella sua interezza.

Il campo STATO OPERAZIONE va valorizzato con "1" se l'operazione è stata eseguita, con "0" in caso contrario (cfr. § 2.3).

Nel campo DATA DELL'OPERAZIONE viene riportata la data in cui l'operazione segnalata è stata eseguita. In caso di operazione non ancora eseguita, va indicata la data in cui essa è stata richiesta.

Per la valorizzazione del campo CAUSALE DELL'OPERAZIONE vanno impiegate le codifiche attualmente utilizzate per l'Archivio unico informatico. Gli intermediari non bancari, ove non risulti possibile individuare un codice specifico, dovranno riportare le codifiche residuali U1 e U2.

Nel campo LIRE O DIVISA ESTERA va indicato se l'operazione segnalata è espressa in lire (valore "1") ovvero in divisa estera (valore "2").

Il campo CODICE DIVISA deve contenere il codice della valuta in cui è stata effettuata l'operazione secondo la tabella di codifica già utilizzata per l'Archivio unico informatico. Qualora una medesima operazione venga effettuata con valute diverse, deve essere indicato il codice relativo alla valuta con controvalore in lire di maggiore entità.

Nel campo SEGNO DELL'OPERAZIONE deve essere indicato se, nei confronti del soggetto cui l'operazione è riferita, essa comporta un dare (valore "D") ovvero un avere (valore "A"), conformemente ai criteri impiegati per l'Archivio unico informatico.

L'importo indicato nel campo IMPORTO DELL'OPERAZIONE deve essere sempre espresso in lire, indipendentemente dalla valuta in cui è denominata l'operazione.

5.2 Dati relativi al rapporto interessato dall'operazione.

Il campo TIPO RAPPORTO deve contenere il codice identificativo del tipo di rapporto interessato dall'operazione segnalata. I codici sono riportati nella tabella descritta nell'allegato D.

Il campo NUMERO RAPPORTO deve contenere, se noto, il numero identificativo del rapporto presso l'intermediario segnalante.

5.3 Descrizione dell'operazione e dei motivi del sospetto.

Il campo NOTE, in aggiunta a quanto precisato in merito alle operazioni che si articolano in una pluralità di transazioni (cfr. § 5.1), deve contenere distintamente la descrizione per esteso dell'operazione effettuata e l'illustrazione dei motivi del sospetto.

Nella descrizione dell'operazione, vanno indicate, tra l'altro, le caratteristiche in concreto assunte dall'operazione.

Si fa riferimento, in particolare:

- all'indicazione di altri soggetti coinvolti nell'operazione (es. beneficiari dei bonifici disposti, ordinanti dei bonifici ricevuti) diversi da quello cui l'operazione stessa va riferita e da quello che ha operato nell'interesse di quest'ultimo (cfr. § 6 e 8);
- all'indicazione di eventuali rapporti del soggetto segnalato con altri intermediari.

Tale ultima informazione è finalizzata a meglio qualificare il panorama operativo del soggetto segnalato, in assenza, al momento, dell'istituenda anagrafe dei conti e depositi che la normativa recata dal decreto legislativo n. 153 del 1997 individua come strumento essenziale dell'arricchimento sul piano finanziario della segnalazione di operazioni sospette. Agli intermediari viene richiesto di fornire notizie circa rapporti di cui siano oggettivamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale, sulla base, ad esempio, di documentazioni o dichiarazioni rese dal soggetto interessato.

La conoscenza dei rapporti può, a titolo esemplificativo, essere desunta da disposizioni di giro su conti intestati allo stesso soggetto presso altri intermediari, ovvero dall'esistenza di garanzie prestate dal soggetto sotto forma di certificati di deposito o libretti di risparmio nominativi intestati al soggetto segnalato emessi da altri istituti.

In linea con quanto già precisato nel § 2.1, fermo restando che la determinazione dell'esistenza e del grado del sospetto ricorrente nell'operazione è rimessa alla valutazione dell'intermediario segnalante, si richiama l'attenzione su talune indicazioni che possono agevolare la formulazione e la precisa segnalazione del motivo del sospetto.

- incoerenza dell'operazione con il profilo economico del cliente.

- anomalie del profilo soggettivo dell'operazione in considerazione, ad esempio, della natura, dell'attività o della localizzazione territoriale della controparte.

- anomalie del profilo oggettivo dell'operazione in ragione, ad esempio, dell'occasionalità dell'operazione stessa, dell'accettazione (o della disponibilità all'accettazione) di condizioni o tassi non convenienti. Per le operazioni effettuate da clienti che non intrattengono rapporti continuativi con l'intermediario, il sospetto può derivare dalla valutazione della causale dell'operazione.

- anomalie dovute all'utilizzo di contante in luogo del ricorso a disponibilità detenute sul conto intestato al soggetto che opera.

- mantenimento di conti che appaiono gestiti per conto di terzi.

- anomalie connesse a possibili intenti dissimulativi, anche manifestati attraverso il frazionamento o la ripetizione di più operazioni della stessa natura presso la medesima dipendenza o l'utilizzo di indicazioni palesemente inesatte o incomplete.

- anomalie connesse al comportamento del cliente (in virtù, ad esempio, di richieste di ristrutturazione dell'operazione; della sistematica interposizione di un terzo nel compimento di operazioni; della richiesta di domiciliare tutte le comunicazioni presso un indirizzo diverso da quello della residenza o del domicilio; del rifiuto o della riluttanza ad intrattenere contatti diretti con il personale dell'intermediario segnalante).

Il campo NOTE può essere valorizzato più volte, secondo la quantità e la tipologia della informazioni da comunicare.

6. Informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita (titolare del conto e/o delle disponibilità movimentate) (quadri C e D).

Nei quadri C e D - a seconda che si tratti o meno di una persona fisica - vanno riportate le informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita, vale a dire il soggetto, eventualmente diverso dall'esecutore materiale dell'operazione, che si qualifica come intestatario del conto a valere sul quale la transazione è posta in essere, ovvero come titolare delle disponibilità movimentate.

In particolare, si precisa che, qualora il conto a valere sul quale l'operazione viene effettuata risulti cointestato a più soggetti, occorrerà distinguere preventivamente se il sospetto è maturato in relazione all'operato di un singolo ovvero di più cointestatari.

Nel primo caso, le informazioni inserite nei quadri in discorso andranno riferite esclusivamente al singolo soggetto la cui operatività appare sospetta.

Nel secondo caso, le informazioni andranno replicate compilando tante volte il quadro C o il quadro D quanti sono i cointestatari ai quali viene riferito il sospetto.

In tale ultima ipotesi, il successivo quadro F raccoglierà i dati relativi al soggetto che, nella circostanza, ha operato nell'interesse della cointestazione.

Qualora il soggetto cui l'operazione va riferita sia una ditta individuale, le informazioni ad essa relative vanno inserite nel quadro C in discorso, segnalando nell'apposito campo la natura giuridica di ditta individuale.

Va tenuto presente che, poiché l'informazione relativa al soggetto al quale l'operazione segnalata va riferita è indispensabile per l'esistenza della segnalazione, se non viene compilato il quadro C deve essere compilato necessariamente il quadro D, e viceversa. Poiché una segnalazione non ammette l'indicazione contemporanea di un soggetto fisico e un soggetto non fisico cui viene riferita l'operazione, se è stato compilato almeno una volta il quadro C non deve essere compilato il quadro D, e viceversa.

6.1 Informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita (quadro C).

In relazione alla persona fisica cui l'operazione va riferita, si richiedono informazioni circa i dati identificativi di questa, la residenza e gli estremi del documento utilizzato dall'intermediario per l'identificazione.

6.1.1 Dati identificativi.

Nel campo COGNOME va indicato il cognome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione va riferita.

Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione va riferita.

Nel campo COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO va indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3).

Nel campo CAB COMUNE/CODICE STATO ESTERO va indicato il cab del comune italiano di nascita ovvero, se si tratta di un soggetto nato all'estero, il codice dello Stato estero di nascita, secondo la codifica numerica assegnata dall'Ufficio italiano dei cambi e già utilizzata per l'Archivio unico informatico. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3).

Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto. La sua valorizzazione è sempre obbligatoria, in quanto utile per il controllo del codice fiscale.

Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile. Esso è sempre obbligatorio, in quanto utile per il controllo del codice fiscale.

Il campo NATURA GIURIDICA deve assumere il valore "DI" nel caso in cui il soggetto cui l'operazione si riferisce sia una ditta individuale. Esso deve essere lasciato in bianco negli altri casi (persona fisica).

Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale del soggetto, assegnato dal Ministero delle finanze ai soggetti residenti. Per i soggetti residenti in Italia esso è costituito da sedici caratteri alfanumerici, mentre per i non residenti il campo assume il valore "NON PREVISTO". Tale attributo è soggetto a controllo di validità.

Il campo SOTTOGRUPPO ATT. ECON. deve contenere il codice indicante il sottogruppo di attività economica del soggetto, secondo la codifica effettuata dalla Banca d'Italia e utilizzata per l'Archivio unico informatico. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3).

Il campo GRUPPO ATT. ECONOMICA deve contenere il codice indicante il ramo/gruppo di attività economica cui è riconducibile il soggetto, secondo la codifica effettuata dalla Banca d'Italia e utilizzata per l'Archivio unico informatico. In merito si fa presente che solo per alcuni sottogruppi di attività economica è previsto il dettaglio del gruppo. Pertanto, dove previsto, tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3). Nel campo N. ISCR. CCIAA va indicato, per le ditte individuali, l'eventuale numero di iscrizione nel registro delle ditte tenuto presso la camera di commercio industria agricoltura e artigianato (CCIAA) della provincia in cui il soggetto segnalato ha la sede legale. Sebbene tale attributo sia facoltativo, è auspicabile che esso sia indicato, se disponibile presso l'istituzione segnalante, in quanto risulta utile per i successivi approfondimenti. Esso può assumere i seguenti valori:

numero maggiore di zero = numero di iscrizione assegnato dalla competente CCIAA;

"ATTESA" valore convenzionale per indicare che il soggetto non dispone di numero di iscrizione alla CCIAA perché si è costituito dopo l'istituzione del registro delle imprese;

"NO - PREV" valore convenzionale per indicare che per il soggetto non è prevista l'iscrizione alla CCIAA o al registro delle imprese.

6.1.2 Residenza.

Nel campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico della residenza del soggetto, così come riportati sul documento usato per l'identificazione. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera di residenza. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3).

Nel campo CAP va indicato il codice di avviamento postale della residenza del soggetto. Tale campo è facoltativo e non va indicato nel caso di soggetti non residenti.

Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere riportato l'indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3).

Nel campo PROVINCIA va indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza. Tale indicazione è soggetta a verifica di validità in base alla presenza della sigla nella tabella utilizzata in Archivio unico informatico. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui il soggetto sia non residente in Italia.

Il campo CAB COMUNE/CODICE STATO ESTERO deve contenere il CAB del comune italiano presso la cui anagrafe il soggetto è iscritto, comprensivo di codice di controllo soggetto a verifica di validità, come da tabella utilizzata per l'Archivio unico informatico. Se si tratta di soggetto non residente in Italia, deve essere indicato il codice dello Stato estero di residenza, secondo la codifica numerica assegnata dall'Ufficio italiano dei cambi e utilizzata per l'Archivio unico informatico. Per le ditte individuali, deve essere indicato il CAB del comune in cui l'impresa svolge la propria attività. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3).

6.1.3 Estremi del documento utilizzato per l'identificazione.

Le informazioni richieste sono tutte obbligatorie nel caso in cui il soggetto al quale è riferita l'operazione abbia agito per proprio conto. Possono essere invece tutte omesse nel caso in cui l'operazione sia stata effettuata da una persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l'operazione è riferita, ovvero nel caso in cui almeno una delle transazioni oggetto di segnalazione risulti non eseguita.

Nel campo TIPO deve essere indicato il codice che individua il tipo di documento, secondo quanto previsto dalla tabella di codifica utilizzata per l'Archivio unico informatico.

Nel campo NUMERO deve essere riportato, allineato a sinistra, il numero del documento indicato sul medesimo.

Il campo DATA RILASCIO deve contenere la data di rilascio, così come indicata sul documento medesimo.

Infine, nel campo AUTORITÀ DI RILASCIO deve essere indicata in chiaro l'autorità di rilascio del documento (es.: PREFETTURA DI ROMA).

6.2 Informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita (titolare del conto e/o delle disponibilità movimentate) (quadro D).

Tale Quadro deve contenere le informazioni relative al soggetto cui l'operazione va riferita, nel caso in cui si tratti di soggetto diverso da persona fisica e da ditta individuale. Potendo l'operazione essere riferita a più soggetti, il Quadro D può essere compilato più di una volta.

In relazione al soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita, si richiedono informazioni circa i dati identificativi di questo, la sede legale, la sede amministrativa e il legale rappresentante.

6.2.1 Dati identificativi.

Il campo DENOMINAZIONE deve riportare l'esatta ragione sociale del soggetto segnalato così come risultante dall'atto costitutivo, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, a meno che questi non costituiscano le effettive ragioni sociali.

Nel campo NATURA GIURIDICA va indicata la natura giuridica assunta dal soggetto segnalato, utilizzando le sigle standard riportate nell'allegato D, senza punti o spazi intermedi. Nel campo SIGLA va indicata la sigla (acronimo) del soggetto, ove presente nell'atto costitutivo.

Nel campo DATA DI COSTITUZIONE deve essere indicata, ove disponibile, la data di costituzione del soggetto.

Nel campo N. ISCR. CCIAA va indicato l'eventuale numero di iscrizione nel registro delle ditte tenuto presso la Camera di commercio industria agricoltura e artigianato (CCIAA) della provincia in cui il soggetto segnalato ha la sede legale. Sebbene tale attributo sia facoltativo, è auspicabile che esso sia indicato, se disponibile presso l'istituzione segnalante, in quanto risulta utile per i successivi approfondimenti. Esso può assumere i seguenti valori:

numero maggiore di zero = numero di iscrizione assegnato dalla competente CCIAA;

"ATTESA" valore convenzionale per indicare che il soggetto non dispone di numero di iscrizione alla CCIAA perché si è costituito dopo l'istituzione del registro delle imprese;

"NO - PREV" valore convenzionale per indicare che per il soggetto non è prevista l'iscrizione alla CCIAA o al registro delle imprese.

Il campo CODICE FISCALE deve contenere l'indicazione del codice fiscale del soggetto, assegnato dal Ministero delle finanze ai soggetti residenti. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso è composto da 11 caratteri numerici allineati a sinistra. Per i soggetti non residenti il campo assume il valore "non PREVISTO". Tale attributo è obbligatorio ed è soggetto a controllo di validità.

Nel campo PARTITA IVA deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto segnalato. Sebbene tale attributo sia facoltativo, è auspicabile che esso sia riportato, se disponibile presso l'istituzione segnalante, in quanto risulta utile per i successivi approfondimenti.

Per ciò che attiene ai campi SOTTOGRUPPO ATTIVITÀ ECONOMICA E GRUPPO ATTIVITÀ ECONOMICA valgono le considerazioni riportate per i campi omologhi contenuti nel quadro C (cfr. § 6.1.1).

6.2.2 Sede legale.

Nel campo COMUNE/STATO ESTERO va indicata in chiaro la città italiana ovvero, nel caso di soggetto non avente sede in Italia, lo Stato estero ove è allocata la sede legale. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3).

Il campo CAB COMUNE/CODICE STATO ESTERO deve contenere l'indicazione del cab e del relativo codice di controllo del comune italiano ovvero, per i soggetti non aventi sede in Italia, il codice UIC dello Stato estero ove è allocata la sede legale.

6.2.3 Sede amministrativa.

Nel campo COMUNE /STATO ESTERO va riportata la descrizione in chiaro del comune ovvero, per i soggetti non aventi sede amministrativa in Italia, dello Stato estero ove è allocata la sede amministrativa del soggetto segnalato.

Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3).

Il campo PROVINCIA deve contenere la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune ove il soggetto ha la sede amministrativa. Essa è soggetta a verifica di validità in base alla presenza della sigla nella tabella utilizzata per l'Archivio unico informatico. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. § 2.3) ovvero qualora il soggetto non abbia in Italia la sede amministrativa.

6.2.4 Legale rappresentante.

Le informazioni relative al legale rappresentante del soggetto segnalato sono facoltative. Nel caso in cui si disponga dei dati richiesti, è auspicabile che essi siano indicati, in quanto utili per i successivi approfondimenti.

Il campo COGNOME deve riportare il cognome del legale rappresentante del soggetto cui l'operazione segnalata va riferita.

Il campo NOME deve riportare il nome del legale rappresentante del soggetto al quale l'operazione segnalata va riferita.

Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato in chiaro il comune ovvero lo Stato estero di nascita del legale rappresentante.

Nel campo CAB COMUNE/CODICE STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato il cab e il relativo codice di controllo del comune italiano di nascita ovvero, se si tratta di un soggetto nato all'estero, il codice dello Stato estero di nascita, secondo la codifica numerica assegnata dall'Ufficio italiano dei cambi e utilizzata per l'Archivio unico informatico.

Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del legale rappresentante, utilizzata per il controllo del codice fiscale.

Il campo SESSO deve indicare il sesso del legale rappresentante, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile. Esso è utilizzato per il controllo del codice fiscale.

Nel campo INDIRIZZO DI RESIDENZA devono essere riportati la via e il numero civico di residenza del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera.

Il campo COMUNE /STATO ESTERO DI RESIDENZA deve contenere la descrizione in chiaro del comune ovvero dello Stato estero, se il legale rappresentante non è residente in Italia.

Il campo PROVINCIA deve riportare la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza, soggetta a verifica di validità in base alla presenza della sigla nella tabella utilizzata per l'Archivio unico informatico. Quest'ultimo campo non è presente se il legale rappresentante è non residente.

Infine, nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del legale rappresentante, assegnato dal Ministero delle finanze ai soggetti residenti. Per i soggetti non residenti il campo assume il valore "NON PREVISTO". Tale attributo è soggetto a controllo di validità.

7. Informazioni su altri rapporti continuativi, legami con altri soggetti, altre operazioni effettuate non direttamente riconducibili al motivo del sospetto (quadro E).

Nel quadro E vengono fornite informazioni non direttamente connesse al motivo del sospetto che tuttavia costituiscono ausilio indispensabile per lo svolgimento della successiva analisi finanziaria dell'operazione segnalata nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.

I dati, tutti conoscibili dall'intermediario segnalante in ragione dell'attività svolta, anche con l'ausilio dell'Archivio unico informatico, concernono:

1) altri rapporti continuativi intrattenuti dal soggetto cui l'operazione segnalata è riferita presso l'intermediario segnalante;

2) legami del soggetto cui l'operazione segnalata è riferita con altri soggetti;

3) altre operazioni effettuate dal soggetto cui è riferita l'operazione segnalata non direttamente riconducibili al motivo del sospetto.

Per ciò che attiene al punto 1), rilevano i rapporti continuativi in essere ed estinti nei dodici mesi precedenti la data della segnalazione effettuata. Si richiede l'indicazione, per ogni tipo di rapporto, del numero complessivo dei rapporti in essere ed estinti.

Con riferimento al punto 2), vanno tenuti in conto i legami consistenti in rapporti di cointestazione, delega ovvero garanzia (attiva o passiva), in essere ed estinti nei dodici mesi precedenti la data della segnalazione effettuata. Si richiede l'indicazione, per ogni tipo di legame, del numero complessivo degli stessi. Non devono formare oggetto di indicazione i rapporti di cointestazione già evidenziati mediante compilazione di più quadri C o D.

Con riferimento al punto 3), si richiede una serie di informazioni relative a tipologie di operazioni, ritenute particolarmente significative secondo le "Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette" della Banca d'Italia, la cui conoscenza è utile per individuare il profilo operativo del soggetto segnalato. Le informazioni richieste, non direttamente riconducibili al motivo del sospetto, sono in gran parte desumibili dall'Archivio unico informatico. Si tiene a precisare che le operazioni descritte nel quadro E - la cui ricorrenza nell'operatività del soggetto è soltanto eventuale - sono da considerare concettualmente distinte da quella cui si riferisce il sospetto.

Esse rappresentano, in definitiva, tipologie di operazioni la cui conoscenza da parte dell'Ufficio può agevolare l'analisi finanziaria sul contenuto della segnalazione. Per ciascuna delle tipologie previste è necessario indicare, con riferimento ai dodici mesi precedenti la data della segnalazione, l'ammontare complessivo ed il numero delle transazioni risultante dalle registrazioni nell'Archivio unico informatico. Delle ultime due fattispecie di operazioni si richiede unicamente il numero complessivo.

Si fa presente che nella tipologia Operatività a pronti o a termine in titoli per importi superiori a venti milioni non rientrano le operazioni di richiesta di emissione e di estinzione dei certificati di deposito o obbligazioni al portatore, segnalate separatamente.

Si fa altresì presente che per "paesi caratterizzati da regimi fiscali privilegiati" si intendono quelli indicati nell'art. 3 del decreto del Ministero delle finanze del 24 aprile 1992 (Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1992 - serie generale - n. 104).

7.1 Altri rapporti continuativi intrattenuti dal soggetto presso l'intermediario segnalante in essere ed estinti nei dodici mesi precedenti la data della segnalazione.

Tale sezione del quadro E può essere compilata più volte, per ogni soggetto cui l'operazione è riferita.

Il campo TIPO RAPPORTO deve contenere il codice identificativo del tipo di rapporto intrattenuto dal soggetto, secondo la tabella di codifica descritta nell'allegato D. Esso è soggetto a verifica di validità in base alla presenza del codice indicato nella suddetta tabella.

Il campo NUMERO COMPLESSIVO deve riportare l'indicazione del numero complessivo di ciascun tipo di rapporto intrattenuto dal soggetto cui l'operazione è riferita.

7.2 Legami con altri soggetti (cointestazioni, deleghe, garanzie attive e passive).

Tale sezione del quadro E può essere compilata più volte, per ogni soggetto cui l'operazione è riferita.

Il campo TIPO LEGAME deve contenere il codice identificativo del tipo di legame che il soggetto cui l'operazione è riferita intrattiene con terzi, secondo la tabella di codifica descritta nell'allegato D. L'informazione è soggetta a verifica di validità in base alla presenza del codice indicato nella suddetta tabella.

Nel campo NUMERO COMPLESSIVO va riportata l'indicazione del numero complessivo di ciascun tipo di legame intrattenuto dal soggetto cui l'operazione è riferita.

7.3 Altre operazioni effettuate dal soggetto non direttamente riconducibili al motivo del sospetto (desumibili ove possibile dall'Archivio unico informatico nei dodici mesi precedenti la data della segnalazione).

Tale sezione del quadro E deve contenere informazioni relative all'operatività del soggetto cui l'operazione è riferita. Essa può essere compilata più volte, per ogni soggetto segnalato, con riferimento alle diverse tipologie di operazioni in concreto effettuate. Ciascuna tipologia di operazioni viene individuata da specifica codifica, secondo l'allegata tabella (allegato D). Essa è oggetto di verifica di validità in base alla presenza del codice indicato nella suddetta tabella. Il campo LIRE deve riportare per ciascun tipo di operazione effettuata dal soggetto nei dodici mesi precedenti la data della segnalazione l'indicazione dell'importo totale espresso in milioni lire. Il campo NUMERO COMPLESSIVO deve riportare il numero delle operazioni del tipo selezionato.

8. Informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione (quadro F). Il presente quadro deve contenere informazioni relative alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l'operazione è riferita. Si fa presente che nel caso di persona fisica operante per conto proprio il quadro F non va compilato. Tale quadro può essere compilato più volte, nel caso in cui la segnalazione si riferisca a più transazioni effettuate da soggetti diversi, operanti per conto del soggetto intestatario del rapporto o titolare delle disponibilità movimentate. In relazione alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l'operazione va riferita, si richiedono informazioni circa i dati identificativi, la residenza e gli estremi del documento utilizzato dal segnalante per l'identificazione.

8.1 Dati identificativi.

Il campo COGNOME deve contenere il cognome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione, così come riportato sui documenti identificativi.

Nel campo NOME va riportato il nome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione.

Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.

Nel campo CAB COMUNE/CODICE STATO ESTERO DI NASCITA va indicato il cab con il relativo codice di controllo del comune italiano di nascita ovvero, se si tratta di un soggetto nato all'estero, il codice dello Stato estero di nascita, secondo la codifica numerica assegnata dall'Ufficio italiano dei cambi e già utilizzata per l'Archivio unico informatico.

Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto. Esso è utilizzato per il controllo del codice fiscale.

Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile. Esso è utilizzato per il controllo del codice fiscale.

Il campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del soggetto, assegnato dal Ministero delle finanze ai soggetti residenti. Per i non residenti in Italia il campo assume il valore "NON PREVISTO". Tale attributo è soggetto a controllo di validità.

Il campo TIPO LEGAME deve contenere il codice identificativo del tipo di legame che la persona fisica che ha effettuato l'operazione intrattiene con il soggetto cui essa è riferita, secondo la tabella di codifica riportata nell'allegato D. L'informazione è soggetta a verifica di validità in base alla presenza del codice indicato nella suddetta tabella.

8.2 Residenza.

Nel campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico della residenza anagrafica del soggetto, così come riportati sul documento di identificazione. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera di residenza.

Nel campo CAP va indicato il codice di avviamento postale della residenza del soggetto. Tale campo non è presente nel caso di soggetti non residenti.

Nel campo COMUNE /STATO ESTERO deve riportarsi l'indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.

Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza. Tale indicazione è soggetta a verifica di validità in base alla presenza della sigla nella tabella utilizzata per l'Archivio unico informatico.

Il campo CAB COMUNE/CODICE STATO ESTERO deve contenere il CAB del comune italiano presso la cui anagrafe il soggetto è iscritto, comprensivo di codice di controllo soggetto a verifica di validità, come da tabella utilizzata per l'Archivio unico informatico. Se si tratta di soggetto non residente in Italia, deve essere indicato il codice dello Stato estero di residenza, secondo la codifica numerica assegnata dall'Ufficio italiano dei cambi e utilizzata per l'Archivio unico informatico.

8.3 Estremi del documento utilizzato per l'identificazione.

I campi che contengono le informazioni relative al documento utilizzato dall'intermediario segnalante per l'identificazione sono obbligatori.

Nel campo TIPO deve essere indicato il codice che individua il tipo di documento, secondo quanto previsto dalla tabella di codifica utilizzata per l'Archivio unico informatico.

Nel campo NUMERO deve essere riportato, allineato a sinistra, il numero del documento indicato sul medesimo.

Il campo DATA RILASCIO deve contenere la data di rilascio, così come indicata sul documento medesimo.

Infine, nel campo AUTORITÀ DI RILASCIO deve essere indicata in chiaro l'autorità di rilascio del documento (es.: PREFETTURA DI ROMA).

9. Modalità di gestione delle segnalazioni.

Stante l'obiettivo di minimizzare i tempi di attivazione e i costi della procedura di produzione delle segnalazioni, l'Ufficio italiano dei cambi ha assunto la determinazione di distribuire gratuitamente a tutti i soggetti tenuti all'effettuazione della segnalazione un software di supporto alla produzione delle segnalazioni. Tale software verrà inviato direttamente a tutti gli intermediari abilitati, nonché agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993. Tutti gli altri intermediari, tenuti all'obbligo della segnalazione, potranno richiedere il software in parola a:

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
SERVIZIO APPLICAZIONI E STRUMENTI INFORMATICI
VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123 - 00184 ROMA
N. FAX 06/46634761

Detto software da un lato agevola il segnalante consentendo l'acquisizione guidata delle informazioni previste per effettuare la segnalazione, dall'altro consente all'Ufficio italiano dei cambi di ottenere una più elevata qualità dei dati segnalati, che sono sottoposti ad alcuni controlli formali e di "coerenza" già alla fonte. Ciò permette di ridurre in maniera significativa gli errori rilevati in fase di acquisizione e quindi la necessità di ripetere la stessa segnalazione a fini correttivi, concorrendo in tal modo sia a contenere i costi di gestione della procedura per l'Ufficio italiano dei cambi, sia ad aumentare la tempestività nel trattamento delle informazioni. I requisiti minimali per l'installazione del software di data entry e le relative istruzioni per l'utilizzo saranno distribuite unitamente al prodotto software.

L'utilizzo del data entry non è obbligatorio. Nel rispetto del tracciato record riportato nell'allegato B, la segnalazione può essere prodotta anche tramite procedure informatiche da realizzare a cura del segnalante.

Al fine di garantire un più elevato livello di riservatezza nel trattamento delle segnalazioni, l'Ufficio italiano dei cambi distribuirà un prodotto di crittografia che consenta al segnalante di produrre la segnalazione in forma cifrata. Tale prodotto potrà essere distribuito insieme al software di data entry, rispetto al quale sarà comunque autonomo. La crittografia, infatti, deve essere applicata al file

contenente la segnalazione, sia che esso sia prodotto tramite l'utilizzo del data entry, sia che esso costituisca il risultato di altre procedure informatiche predisposte dal segnalante.

Ciascun file contenente la segnalazione, una volta crittografato, deve essere registrato su supporto magnetico (floppy disk). La segnalazione dovrà essere accompagnata da una lettera di trasmissione a firma del legale rappresentante dell'ente segnalante o di un suo delegato (cfr. allegato C). In tale lettera dovranno essere riportati i dati identificativi dell'intermediario segnalante, il numero identificativo e la data di riferimento della segnalazione, indicazioni relative alla versione del data entry e del prodotto di crittografia utilizzati per la produzione della segnalazione, nonché il recapito telefonico della struttura preposta a fornire/ricevere informazioni relative alla segnalazione inviata. Tale informazione, già richiesta secondo quanto specificato al § 1.3, è utile per comodità di gestione nella fase di primo avvio della procedura.

La lettera e il supporto, devono pervenire, nel rispetto delle cautele d'uso, a:

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

SERVIZIO APPLICAZIONI E STRUMENTI INFORMATICI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123 - 00184 ROMA

Codice AR94

L'Ufficio, verificata l'integrità del supporto magnetico, provvederà ad acquisire la segnalazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo. Tale codice, da utilizzare per tutte le successive comunicazioni relative alla medesima segnalazione, verrà notificato al segnalante.

Se il segnalante non riceve la notifica di avvenuta ricezione entro un ragionevole lasso di tempo, deve avvisare l'Ufficio italiano dei cambi - Servizio applicazioni e strumenti informatici, comunicando il numero identificativo e la data di invio della segnalazione per la quale non ha ricevuto notifica. Qualora la segnalazione risulti effettivamente non pervenuta, il segnalante dovrà ripeterne l'invio.

Il codice di protocollo UIC verrà assegnato solo alle segnalazioni correttamente acquisite. Nel caso in cui si verifichi un errore di lettura del supporto magnetico (il floppy disk risulta non leggibile) oppure vengano rilevati errori nella fase di acquisizione (per es. il tracciato record non è corretto), il suddetto codice non verrà assegnato e la comunicazione di notifica conterrà la descrizione dei rilievi riscontrati. In questo caso il segnalante, dopo aver tempestivamente corretto gli errori, dovrà, senza indugio, ripetere la segnalazione. Tale segnalazione non è considerata sostitutiva (cfr. § 2.2).

10. Caratteristiche del file contenente la segnalazione.

Con riferimento al tracciato record riportato nell'allegato B, si precisa quanto segue:

1) ogni file si riferisce a una sola segnalazione individuata da "Codice segnalante/Data segnalazione/Identificativo segnalazione" e può contenere dieci tipi record diversi che identificano diverse sezioni informative, le quali possono essere obbligatorie o facoltative, uniche o multiple:

tipo "00": - Record di testa che identifica l'invio;

tipo "01": - Record che identifica il segnalante;

tipo "02": - Record con i dati inerenti la/le operazione /i oggetto di segnalazione;

tipo "03": - Record contenente note aggiuntive relative alle operazioni e al motivo del sospetto;

tipo "04": - Record che identifica il/i soggetto/i (persona fisica o ditta individuale) cui l'operazione va riferita;

tipo "05": - Record che identifica il/i soggetto/i (diverso/i da persona fisica/che o da ditta individuale) cui l'operazione va riferita;

tipo "06": - Record con i dati relativi ad altre operazioni effettuate dal/dai soggetto/i segnalato/i;

tipo "07": - Record contenente numero e tipo di eventuali altri rapporti intrattenuti dal/dai soggetto/i;

tipo "08": - Record contenente numero e tipo di eventuali legami con altri soggetti;

tipo "09": - Record che identifica la/le persona/e fisica/che che ha/hanno operato per conto del/dei soggetto/i;

tipo "10": - Record di coda con informazioni riassuntive relative alla struttura della segnalazione (numero record di ciascun tipo);

2) i record all'interno del file devono rispettare l'ordinamento crescente secondo il progressivo costituito dal tipo record;

3) il file deve avere organizzazione sequenziale e lunghezza record fissa e pari a 600;

4) ciascun record del file è pertanto costituito da 600 caratteri ed è seguito dai caratteri "Carriage Return" e "Line Feed";

5) i dati devono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII;

6) il nome del file è costituito dal prefisso DL153 e dall'estensione "SOS";

11. Caratteristiche del floppy disk.

Il supporto (floppy disk da 3,5 pollici) adoperato per la produzione delle segnalazioni, dovrà verificare i seguenti requisiti:

1) il dischetto deve essere formattato MS/DOS a 1,44 MB;

2) il dischetto deve contenere un solo file crittografato;

3) l'etichetta del floppy disk (cfr. allegato C) deve riportare i seguenti elementi identificativi:

intestazione ("Segnalazioni operazioni sospette");

tipo e codice dell'intermediario segnalante;

numero identificativo, data di invio corrispondente della segnalazione contenuta nel supporto.

Roma, 22 agosto 1997

5 FONTI NORMATIVE E PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

5.1

**Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Pubblicato su Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1991, n. 106)
Convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197 [Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1991, n. 157] e
successivamente modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 [Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 13 giugno
1997, n. 136]**

**Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assoggettare i trasferimenti di denaro contante ad obblighi di registrazione e di identificazione per prevenire il riciclaggio dei proventi delle attività criminose, nonché di prevedere una disciplina volta all'ordinamento delle attività finanziarie e di introdurre sanzioni per l'illecito uso di carte di credito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto- legge:

CAPO I

Art. 1 - Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore.

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter(1).

1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti.

A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio(2).

1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice(3).

2. I vaglia postali e cambiali e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio(4).

2-bis. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere superiore a lire venti milioni(5).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati(6).

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

5. (Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.)

6. (Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.)

7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola "non trasferibile", può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

8. Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

Note

1) Comma prima sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi così modificato dall'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicata su S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1996, n. 34.

2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

4) Comma sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

5) Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. Successivamente il comma 2-bis è stato così sostituito dall'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

6) Comma sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 2 - Obblighi di identificazione e di registrazione

1. L'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma. 1, della l. 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 13 - 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso:

a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;

c) società di intermediazione mobiliare;

d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;

e) agenti di cambio;

f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;

g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;

h) società fiduciarie;

i) imprese ed enti assicurativi;

l) società Monte Titoli S.p.a.;

m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorché per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a) ad m) del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione.
4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.
5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.
6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni."
9. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto- legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le relative norme di attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo 13 del decreto- legge n. 625 del 1979 devono essere messi a disposizione del personale incaricato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui al citato articolo 13 del decreto- legge n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 3 - Segnalazioni di operazioni (7)

1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.
2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi.
- L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative.
4. L'Ufficio italiano dei cambi:
- a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;
 - b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
 - c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all'articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse;
 - d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della presente legge, nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di cui all'articolo 4;
 - e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
 - f) fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi(8). Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.

5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attività, al legale rappresentante o al suo delegato. Le autorità inquirenti (9) informano (altresi) l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), può sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operatività corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.
7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformità del presente articolo e per le finalità da esso previste, non comportano responsabilità di alcun tipo.
8. È fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.
9. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello stesso articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione del personale.
10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorità di vigilanza di cui all'articolo 11 della presente legge, nonché con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all'Ufficio Italiano dei Cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121(10).
11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.

Note

- 7) Articolo così sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. Precedentemente i commi 1 e 2 erano stati modificati dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e il comma 7 era stato sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. Per la decorrenza delle disposizioni di cui al suddetto articolo 1 si veda l'art. 2 dello stesso decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
- 8) Così modificato dall'art. 151, comma 2, lett. a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302.
- 9) Così modificato dall'art. 150, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- 10) Periodo aggiunto dall'art. 151, comma 2, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 3-bis - Riservatezza delle segnalazioni(11)

1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone e degli intermediari di cui all'articolo 4 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.
2. L'identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.
4. Gli intermediari di cui all'articolo 4, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico previsto dall'articolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze.
5. Gli intermediari di cui all'articolo 4 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

Note

- 11) Aggiunto dall'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

Art. 3-ter - Commissione di indirizzo(12)

1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo sulle attività svolte dall'Ufficio italiano dei cambi, limitatamente alle materie di cui all'articolo 3 del presente decreto e ferma restando l'autonomia funzionale, organizzativa ed operativa dell'Ufficio italiano dei cambi nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, è istituita presso il Ministero del tesoro una commissione presieduta dal direttore generale del tesoro e composta da un rappresentante della Banca d'Italia con qualifica di direttore centrale e da un rappresentante dei Ministeri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata. Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi. I componenti della commissione sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni e ai dati dei quali vengono comunemente a conoscenza quali componenti della commissione stessa.
2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
3. La commissione effettua, annualmente, un esame complessivo dell'attività svolta dall'Ufficio italiano dei cambi in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, allo scopo di valutare l'andamento e i risultati dell'attività stessa e di formulare le eventuali proposte dirette a rendere più efficace il perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio dei proventi di provenienza illecita.
4. L'Ufficio italiano dei cambi invia alla commissione, di cui al comma 1, una relazione semestrale sull'attività svolta e fornisce, inoltre, tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni della commissione stessa, ivi comprese quelle relative a scambi di informazioni con le autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità.

Note

- 12) Aggiunto dall'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153

Art. 4 - Disposizioni applicative

1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2(13).
2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito(14).
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a:
 - a) modificare i limiti d'importo indicati nell'articolo 1 del presente decreto e nell'articolo 13 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto(15);
 - b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 2, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità(16);
 - c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente capo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2(17).
4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Note

- 13) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
- 14) Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
- 15) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
- 16) Lettera così modificata dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
- 17) Lettera così modificata dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 5 - Sanzioni, procedure, controlli

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell'importo trasferito(18).
2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 2-bis, ne riferiscono entro trenta giorni al
Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione(19).
3. La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell'importo dell'operazione(20).
4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni(21).
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell'operazione(22).
6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 7, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni(23).
7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni(24).
8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.
9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.
10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorità di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza(25).
11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.
12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.
13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis".

15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35".

Note

18) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

19) Comma così modificato dall'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

20) Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

21) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

22) Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

23) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

24) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

25) Comma così sostituito prima dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

CAPO II

Art. 6 - Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario

Articolo abrogato dall'art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Art. 7 - Elenco Speciale

Articolo abrogato dall'art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Art. 8 - Onorabilità dei soci e degli esponenti

Articolo abrogato dall'art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

CAPO III

Art. 9 - Sospensione dalle cariche

Articolo abrogato dall'art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Art. 10 - Doveri del collegio sindacale

1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'art. 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazione delle norme di cui al Capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila e lire due milioni(26)

Note

26) Così sostituito dall'art. 156 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato su S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230.

Art. 11 - Collaborazione tra le autorità di vigilanza

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati nell'articolo 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto(27).

Note

27) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 12 - Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante.

1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abilita al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abilita al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi(28).

Note

28) Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 13 - Applicazione delle sanzioni

1 Le sanzioni di cui all'art. 5 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto(29).

Note

29) Così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

5.2

Decreto del Ministro Tesoro - 19.12.91 Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1991, n. 303

Premessa

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: "provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema a scopo di riciclaggio".

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio";

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197, che ha sostituito l'art. 13 del decreto- legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Visto l'art. 30, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Visti i propri decreti del 3 maggio 1990 e 4 luglio 1990 emanati in attuazione del predetto art. 30, comma 1, della legge n. 55 del 1990;

Considerata l'esigenza di procedere all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni contenute nei citati decreti;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Modalità di attuazione delle disposizioni in tema di identificazione e registrazione cui sono soggetti gli intermediari finanziari.

1. Soggetti tenuti agli obblighi di identificazione e di registrazione.

Deve essere identificato a cura del personale incaricato chiunque esegue operazioni o accende conti, depositi o altri rapporti continuativi presso i seguenti soggetti:

- a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;
- b) enti creditizi;
- c) società di intermediazione immobiliare;
- d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;
- e) agenti di cambio;
- f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori immobiliari;
- g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
- h) società fiduciarie;
- i) imprese ed enti assicurativi;
- l) società Monte Titoli S.p.A.;

m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

Gli intermediari di cui alla lettera m) sono tenuti all'osservanza degli obblighi di identificazione e registrazione a prescindere dalla abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

In caso di ordini di accreditamento o di pagamento provenienti dall'estero sono tenuti agli obblighi di identificazione e registrazione gli intermediari operanti sul territorio nazionale che danno attuazione all'operazione.

2. Operazioni e rapporti ai quali si applicano gli obblighi di identificazione e di registrazione.

2.1. Trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento.

Gli obblighi sussistono ogni qualvolta che vi sia un'effettiva trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a lire 20 milioni - o corrispondente controvalore in lire di mezzi di pagamento espressi in valuta estera - indipendentemente dal fatto che l'operazione sia posta in essere per essa, per corrispondenza, attraverso cassa continua o sportelli automatici, oppure attraverso istituti specializzati per il trasporto valori e a prescindere dalle modalità con cui questa movimentazione sia poi contabilizzata.

Per mezzi di pagamento si intendono, oltre al denaro contante, gli assegni circolari e bancari, i vari tipi di assegni turistici, i titoli speciali dell'Istituto di emissione, i titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, gli assegni e i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento (es. bonifici bancari e "vouchers" collegati all'uso di carte di credito o di pagamento).

2.2. Trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore.

Gli obblighi sussistono altresì nei casi in cui l'intermediario agisca da tramite ai sensi dell'art. 1 della legge 197 del 1991, o sia comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente superiore a lire 20 milioni. Tali operazioni possono essere eseguite solo dagli intermediari abilitati di cui all'art. 4 della medesima legge, nei limiti delle proprie attività istituzionali.

2.3. Operazioni frazionate.

Gli obblighi ricorrono anche allorché, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si può desumere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente non superiori al limite di importo di lire 20 milioni, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.

Entro il 7 luglio 1992 i soggetti indicati al punto 1 del presente decreto dovranno mettere a disposizione del personale incaricato - ai fini di valutare se si tratti di parti di un'unica operazione - gli strumenti tecnici idonei a conoscere in tempo reale le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa dipendenza dell'ente o istituto nel giorno dell'operazione e nei giorni lavorativi ricompresi nei sette giorni precedenti.

Fino a quando tali strumenti non saranno disponibili deve intendersi che più operazioni effettuate nell'ambito della stessa giornata lavorativa e presso il medesimo operatore di sportello, costituiscono parti di un'unica operazione.

2.4. Conti, depositi o altri rapporti continuativi.

A decorrere dal 1° gennaio 1992 gli obblighi sussistono in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo, nominativo o al portatore, in danaro o in titoli, di qualunque importo.

Il termine "conto" va inteso nel senso di conti movimentabili, quali il conto corrente e conti analoghi; sono esclusi i conti transitori bancari.

Il termine "deposito" non ricomprende i certificati di deposito e titoli analoghi.

L'espressione "altro rapporto continuativo" va intesa nel senso di un unico rapporto contrattuale di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'intermediario, che possa dar luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di danaro o di altri valori. Nell'espressione "altro rapporto continuativo", sono compresi i rapporti relativi a cassette di sicurezza e a depositi chiusi; sono invece esclusi i rapporti di garanzia.

2.5. Eccezioni agli obblighi di identificazione e di registrazione.

Gli obblighi, nei termini surriportati, non sussistono per le operazioni e i rapporti di cui ai paragrafi precedenti posti in essere tra gli intermediari abilitati di cui all'art. 4 della legge n. 197/1991.

Sono esclusi dagli obblighi in questione i trasferimenti di fondi nell'ambito della tesoreria statale e le operazioni di pagamento disposte da amministrazioni pubbliche, per il tramite della tesoreria dello Stato, ad eccezione delle operazioni di pagamento relative al debito pubblico.

Gli obblighi sono altresì esclusi per i conti, i depositi e gli altri rapporti continuativi intrattenuti con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi.

3. Informazioni da acquisire e registrare.

I dati e le informazioni da acquisire e registrare sono:

- la data e la causale dell'operazione;
- l'importo dei singoli mezzi di pagamento o dei titoli al portatore;
- le complete generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) e gli estremi del documento di identificazione esibito da chi effettua l'operazione in proprio o per conto terzi;
- le complete generalità o, nel caso di persona non fisica, la denominazione e la sede dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita; nel caso di ordini di accreditamento o di pagamento dovranno essere comunque indicati l'ordinante, il beneficiario e gli intermediari che danno attuazione all'operazione.
- L'importo dei mezzi di pagamento deve essere evidenziato distinguendo, mediante apposito codice, la parte in contante del complessivo ammontare degli altri mezzi di pagamento.

A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire 20 milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, sia del soggetto che effettua l'operazione sia dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita.

Gli stessi dati identificativi, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti e registrati a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. L'intermediario non dovrà eseguire operazioni disposte dopo tale data dal cliente, che non abbia reso possibile l'integrazione dei dati.

Limitatamente ai rapporti già in essere le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a lire 20 milioni annue.

4. Modalità operative.

4.1. Modalità di identificazione.

L'identificazione di chi compie l'operazione va effettuata volta per volta: ove si tratti di persona, fisica o giuridica, titolari di rapporti nominativi in essere, o di un suo delegato e/o procuratore, che come tali siano stati già identificati, è sufficiente indicare nome e cognome o denominazione e gli estremi del rapporto.

Nel caso di espositori o presentatori, l'identificazione va effettuata nei confronti di chi pone in essere materialmente l'operazione, apponendo altresì l'indicazione dei soggetti o dei nominativi cui va riferita l'operazione stessa; ciò sia nel caso che gli espositori o presentatori operino per conto di una persona fisica, sia che operino per conto di una persona giuridica.

Nel caso di operazioni effettuate col sistema della cassa continua o di sportelli automatici, o attraverso istituti specializzati per il trasporto valori, oppure per corrispondenza o comunque non effettuati allo sportello, a causa dell'impossibilità di identificare chi effettua materialmente l'operazione, sussiste l'obbligo di indicare l'intestatario del conto, del deposito o del rapporto cui si riferisce l'operazione stessa.

Nel caso in invio per corrispondenza di mezzi di pagamento per l'esistenza di rate di mutuo o di altre obbligazioni connesse, l'operazione va riferita all'intestatario del mutuo. In caso di subingresso nel debito, qualora si sia in possesso di atti o documenti idonei a comprovare il subingresso, l'operazione va riferita al soggetto indicato in tali atti o documenti come nuovo debitore. Parimenti nel caso di invio per corrispondenza di mezzi di pagamento ad estinzione, parziale o totale di crediti ceduti, l'operazione va riferita al soggetto indicato come debitore negli atti o documenti idonei a comprovare la cessione che si trovino in possesso dell'intermediario.

I dati identificativi relativi all'accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi devono essere acquisiti in presenza del titolare del rapporto o del suo mandatario, ove non siano già titolare di altri rapporti presso lo stesso intermediario.

4.2. Modalità di registrazione. Archivio informatico.

I dati devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio informatico di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita.

Per le imprese e gli enti assicurativi il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.

Nell'intervallo di tempo eventualmente intercorrente fra l'effettuazione delle operazioni e l'immissione dei dati e delle informazioni nell'archivio, al fine di assicurarne la facile reperibilità, gli intermediari devono istituire apposite evidenze, anche presso le unità e gli operatori distaccati. Allo scopo di evitare duplicazioni di registrazioni, agli adempimenti in parola deve attendere unicamente l'intermediario che viene in contatto con la clientela anche se la relazione viene instaurata per conto di altri operatori tenuti agli obblighi di legge.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 5, sub comma 1 dell'art. 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/1991, gli intermediari sono tenuti a istituire l'archivio informatico. I dati e le informazioni vanno conservati in detto archivio per la durata di dieci anni dalla effettuazione delle singole operazioni. I dati relativi alla accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi, vanno conservati fino a dieci anni dopo l'estinzione. Resta fermo ogni altro obbligo relativo alla conservazione dei documenti. I dati anagrafici e gli altri dati identificativi dei conti, depositi o altri rapporti continuativi, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio informatico unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate.

5. Disciplina transitoria.

Fino alla costituzione dell'archivio informatico i dati e le informazioni devono risultare da appositi registri o da altre scritture formate anche a mezzo di sistemi elettrocontabili e conservati per la durata di dieci anni dalla effettuazione delle singole operazioni. I dati relativi alla accensione dei conti, depositi o altri rapporti continuativi, vanno conservati fino a dieci anni dopo l'estinzione.

Per quanto concerne in particolare i registri non derivanti da sistemi elettrocontabili, gli stessi devono essere progressivamente numerati e siglati in ogni pagina, a cura del responsabile dell'ufficio che li utilizza e di altra persona all'uopo autorizzata, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione delle firme delle suddette persone. Ciò vale ovviamente qualora gli uffici interessati non ritengano di far vidimare e bollare volontariamente i registri previsti.

I soggetti che siano già obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o amministrative, a tenere un registro della clientela possono servirsi anche dei registri in essere purché questi contengano o comunque vengano completati con tutte le indicazioni richieste.

6. Disposizioni finali.

Il presente decreto sostituisce i precedenti decreti del 3 maggio 1990 e del 4 luglio 1990, emanati in attuazione dell'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1991 - Il Ministro

5.3

Comunicato stampa del ministero del Tesoro - 5 giugno 1992 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1992 n. 131

Criteri di applicazione del decreto 19.12.91

Generalità

Criteri di applicazione del decreto ministeriale 19 dicembre 1991 recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, in tema di identificazione e registrazione cui sono soggetti gli intermediari finanziari.

Il Ministro del tesoro, in relazione a numerose richieste di chiarimento e a specifici quesiti avanzati sulle disposizioni del decreto ministeriale 19 dicembre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, comunica criteri interpretativi di carattere generale volti a dare una applicazione uniforme alla predetta normativa da parte degli intermediari indicati al punto 1 del decreto medesimo, nell'esercizio delle loro attività istituzionali.

Il decreto ministeriale 19 dicembre 1991 impone i seguenti distinti obblighi di identificazione e registrazione - sanzionati penalmente - concernenti rispettivamente:

le operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento nonché il trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a lire venti milioni, ancorché connesse a rapporti continuativi;

l'accensione di conti, depositi, nonché altri rapporti continuativi aventi per oggetto prestazioni di natura finanziaria da parte dell'intermediario, a prescindere dall'importo.

Tali obblighi sussistono anche per gli intermediari che esercitano le proprie attività nell'ambito del gruppo di appartenenza.

In ordine ai punti del decreto ministeriale in questione di seguito indicati, va precisato che:

1. Soggetti tenuti agli obblighi di identificazione e registrazione.

L'espressione "personale incaricato" della identificazione ricomprende i soggetti legati all'intermediario da un rapporto di lavoro subordinato ovvero da un rapporto di collaborazione previsto dalla legge o da apposita convenzione nella quale siano specificati gli obblighi rivenienti dalla legge n. 197/91 e del decreto di attuazione del 19 dicembre 1991.

2.3 Operazioni frazionate.

Ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate, per dipendenza dell'ente o istituto si intende ogni sede o filiale o altro autonomo centro di imputazione operativa incardinato nell'organizzazione aziendale.

Per le imprese e gli enti assicurativi, per dipendenze devono intendersi anche le agenzie e gli uffici degli altri collaboratori autonomi.

2.4 Conti, depositi o altri rapporti continuativi.

La nozione di "deposito" non ricomprende i depositi di titoli al portatore effettuati presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione - ai sensi dell'art. 2370 del codice civile - per consentire la partecipazione alle assemblee sociali.

Un rapporto contrattuale di durata va qualificato continuativo anche qualora si sostanzi in una sola operazione di versamento, prelievo o trasferimento di denaro o altri valori, purché sia potenzialmente idoneo a dar luogo a una pluralità di operazioni.

Non costituiscono rapporti continuativi i rapporti derivanti da contratti di assicurazione contro i danni, fermi restando in ogni caso gli obblighi di identificazione e registrazione per le operazioni di importo superiore a venti milioni.

3. Informazioni da acquisire e registrare.

Relativamente ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1° gennaio 1992, l'acquisizione degli estremi del documento di identificazione non è richiesta:

- > nel caso in cui l'identificazione del soggetto sia stata effettuata da un pubblico ufficiale in sede di instaurazione del rapporto;
- > qualora riguardi rapporti in via di estinzione e con saldo residuo, a titolo di capitale e interessi, inferiore a venti milioni.

4.1 Modalità di identificazione.

Nel caso di accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi non è richiesta l'identificazione in presenza del titolare del rapporto o del suo mandatario allorché i dati risultino acquisiti in relazione all'adempimento attuato per il tramite di altro intermediario abilitato o ciò sia comprovato da idonea attestazione da questi rilasciata.

4.2 Modalità di registrazione.

Al fine di evitare duplicazioni e di soddisfare il principio di accentramento delle informazioni, le registrazioni relative all'accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi vanno tenute unicamente dall'intermediario cui è imputato il rapporto, ancorché l'identificazione sia effettuata presso l'intermediario che viene in contatto con la clientela.

Resta fermo che le registrazioni delle operazioni di importo superiore a venti milioni vanno tenute dall'intermediario che viene in contatto con la clientela.

5.4

Comunicato Stampa del Ministero del Tesoro - 15.1.93

Al fine di una corretta applicazione del Decreto Ministeriale 19.12.1991 recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legge 3.5.1991, n. 143 convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge n. 197, in tema di identificazione e registrazione cui sono soggetti gli intermediari, si forniscono i seguenti chiarimenti concordemente con l'Ufficio Italiano dei Cambi.

- Gli obblighi di identificazione e registrazione riguardano tutti gli intermediari abilitati e non, indicati nell'art. 2, comma 1°, punto 1 della Legge 197, compresi, quindi, gli intermediari operanti nel settore finanziario iscritti nell'apposito elenco presso l'Ufficio Italiano dei Cambi nonché quelli la cui attività è sottoposta a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi speciali (art. 8, comma 2 ter Legge 197/91).

La cancellazione dall'elenco presso l'U.I.C., secondo quanto previsto al punto 10 della Circolare n. 1 del Ministero del Tesoro del 26.6.92, o dagli altri elenchi e/o albi comporta il venir meno di tutti gli obblighi previsti per gli intermediari dalla Legge 197;

- gli obblighi di identificazione e registrazione connessi ai conti, depositi o altri rapporti continuativi rientranti nell'esercizio delle attività istituzionali vanno eseguiti soltanto in sede di accensione degli stessi;

- gli obblighi di identificazione e registrazione relativi ai depositi riguardano anche certificati di deposito ed altri titoli analoghi;

- gli stessi obblighi riguardano le singole operazioni - rientranti nell'esercizio delle attività istituzionali - che comportano, a prescindere dalle modalità seguite, un'effettiva trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento o di titoli al portatore di importo superiore a lire 20 milioni ed incombano a carico

dell'intermediario presso il quale avviene la suddetta trasmissione o movimentazione. Nel caso le suddette operazioni vengano eseguite sulla base di ordini di pagamento o accreditamento, gli obblighi incombano esclusivamente sugli intermediari bancari che provvedono a dare corso a tali operazioni; qualora, invece, l'operazione venga disposta con ordini di pagamento o accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all'estero, gli obblighi gravano sull'intermediario italiano ordinante o beneficiario;

- gli intermediari con funzioni di capogruppo, o esercenti l'attività nei confronti del gruppo, che provvedono a regolare rapporti di debito e credito tra le società dello stesso gruppo attraverso movimenti scritturali che non danno luogo ad una effettiva trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento, non sono tenuti agli obblighi di registrazione di cui all'art. 2;

- gli intermediari tenuti all'istituzione dell'archivio unico informatico possono avvalersi, per la tenuta e gestione dello stesso, anche di autonomi centri di servizio ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a loro carico.

Roma, 15 gennaio 1993